

COMUNE DI
FORLIMPOPOLI

COMUNE DI
BERTINORO

PROPRIETA'

ROMAGNOLA CONGLOMERATI s.r.l.
VIA PONARA, FORLIMPOPOLI
C.F. 04162150405

TAVOLA N°

8.1

Marzo 2025

progettista:

Ing. Roberta Mazzolani

PROCEDIMENTO UNICO EX ART.53 - L.R. 24/2017
PER L'AMPLIAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE CONGLOMERATI
BITUMINOSI E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA'
DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

elaborati:

STATO MODIFICATO

VALSAT

RAPPORTO AMBIENTALE - TERRITORIALE

Indice generale

1	PREMESSA.....	7
1.1	Obiettivo.....	8
1.2	Stato di fatto.....	8
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	11
3	VERIFICA DI Conformità A VINCOLI E PRESCRIZIONI.....	13
3.1	Ubicazione.....	13
3.2	Piano Territoriale Regionale (PTR).....	16
3.3	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR).....	17
3.3.1	Carta delle tutele del PTPR 1993.....	18
3.4	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR).....	23
3.5	Piano di Tutela delle Acque (PTA).....	24
3.6	Piano Regionale gestione Rifiuti e Bonifiche (PRRB).....	27
3.7	Piano Energetico Regionale (PER).....	30
3.8	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	31
3.8.1	Tavola 2 del PTCP – “Zonizzazione paesaggistica”.....	32
3.8.2	Tavola 5 del PTCP – “Schema di assetto territoriale”.....	34
3.8.3	Tavola 5Ai del PTCP – “Indirizzi per il piano provinciale di gestione rifiuti”.....	36
3.8.4	Tavola 5A del PTCP – “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ”.....	37
3.8.5	Tavola 5B del PTCP– “Carta dei vincoli”.....	41
3.9	Pianificazione Comunale di Forlimpopoli.....	42
3.9.1	PSC Forlimpopoli.....	42
3.9.2	RUE Forlimpopoli.....	47
3.9.2.1	Tav. 1b - Disciplina del territorio urbano e rurale.....	47
3.9.2.2	Tav. 2b - Disciplina del territorio urbano e rurale.....	49

3.9.3 POC Forlimpopoli.....	50
3.10 Pianificazione comunale di Bertinoro.....	52
3.10.1 PSC di Bertinoro.....	52
3.10.1.1 Elaborato A – Schema di assetto territoriale.....	52
3.10.1.2 Elaborato B.1 – Zonizzazione Paesistica.....	53
3.10.1.3 Elaborato B.2 – Carta forestale e dell’uso del suolo.....	55
3.10.1.4 Elaborato B.3 – Carta del dissesto e della vulnerabilità terriotriale.....	57
3.10.1.5 Elaborato B.4 – Classificazione ed individuazione dei sistemi urbani e territoriali.....	58
3.10.2 RUE di Bertinoro.....	59
3.11 Zonizzazione acustica.....	65
3.11.1 Comune di Forlimpopoli.....	65
3.11.2 Comune di Bertinoro.....	67
3.12 Zone SIC-ZPS.....	68
3.13 Beni Culturali e paesaggistici.....	68
3.14 Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).....	69
4 INQUADRAMENTO PROGETTUALE.....	74
4.1 Descrizione del progetto.....	74
4.1.1 Urbanizzazione del piazzale.....	76
4.1.2 Sottoservizi.....	76
4.1.3 Dismissione della linea di frantumazione-vagliatura esistente.....	77
4.1.4 Installazione della nuova linea di frantumazione-vagliatura.....	77
4.1.5 Installazione del nuovo impianto di produzione di misto cemento.....	78
4.1.6 Area di mitigazione.....	78
4.2 Descrizione della variante urbanistica.....	78
5 ANALISI DI COERENZA.....	84
5.1 Analisi di coerenza esterna.....	84
5.1.1 Obiettivi fissati a livello nazionale e comunitario.....	84

5.1.2 Obiettivi fissati dai piani regionali e provinciali.....	84
5.2 Analisi di coerenza interna.....	86
5.3 Analisi del livello di integrazione del principio di sostenibilità ambientale.....	86
5.4 Analisi SWOT.....	86
5.4.1 Punti di forza.....	87
5.4.2 Punti di debolezza.....	87
5.4.3 Opportunità.....	87
5.4.4 Rischi.....	88
5.5 Analisi del livello di compatibilità.....	88
5.6 Scenari di previsione.....	90
6 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI PROGETTO	
.....	92
6.1 Mobilità e traffico.....	92
6.1.1 Stato attuale.....	92
6.1.2 Stato di progetto.....	93
6.2 Impatto acustico.....	96
6.3 Emissioni in atmosfera.....	101
6.3.1 Stato attuale.....	101
6.3.2 Stato di progetto.....	110
6.3.3 Interventi e mitigazioni.....	110
6.4 Reticolo idrografico e sistema scolante.....	111
6.4.1 Stato di progetto.....	111
6.4.2 Laminazione delle portate.....	112
6.5 Acque sotterranee.....	113
6.5.1 Stato attuale.....	113
6.5.2 Stato di progetto.....	113
6.6 Conservazione acque meteoriche e consumi.....	114

6.7 Gestione dei rifiuti.....	115
6.7.1 Stato attuale.....	115
6.7.2 Stato di progetto.....	115
6.7.3 End of waste.....	117
6.7.4 Decreto CAM Strade 2024.....	118
6.8 Smaltimenti e depurazioni.....	119
6.8.1 Stato attuale.....	119
6.8.2 Tipologie smaltimenti e scenario futuro.....	119
6.8.3 Infrastrutture e impianti: conformità.....	119
6.9 Dotazioni territoriali.....	120
6.9.1 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti A.23 L.R. n.20/2000: descrizione e conformità.....	120
6.10 Paesaggio.....	121
6.10.1 Situazione attuale.....	121
6.10.2 Stato di progetto.....	124
6.10.3 Quantità, qualità e funzione del verde: scenario attuale.....	125
6.10.4 Quantità, qualità e funzione del verde: scenario futuro.....	125
6.10.5 Conservazione delle vedute e viste paesaggistiche.....	125
6.11 Biodiversità e fauna.....	126
6.11.1 Descrizione della situazione attuale e delle specie.....	126
6.11.2 Costituzione della rete ecologica: conformità.....	126
6.12 Caratteristiche meteorologiche di sito.....	128
6.12.1 Tendenza climatica.....	128
6.12.2 Situazione attuale delle temperature.....	133
6.12.3 Interventi di mitigazione delle temperature.....	134
6.12.4 Interventi per mantenere le correnti del vento.....	134
6.12.5 Interventi per mitigare la propagazione delle polveri.....	134

6.13 Energia.....	136
6.13.1 Stima consumi e obiettivi generali.....	136
6.13.2 Risparmio energetico.....	136
6.13.3 Congruità dei consumi rispetto agli obiettivi della pianificazione: conformità.....	136
6.14 Prevenzione rischio sismico.....	137
6.14.1 Descrizione del tema e geologia.....	137
6.14.2 Soluzioni e conformità.....	139
6.15 Rischi territoriali.....	139
6.15.1 Elettromagnetismo.....	139
6.15.2 Aree a rischio di incidente rilevante (RIR).....	141
6.15.3 Bonifica ordigni bellici.....	142
6.15.4 Bonifica siti inquinati (riferimento a vecchi depositi di carburante o sostanze tossiche)...	142
6.16 Potenzialità archeologica.....	143
6.16.1 Descrizione del tema.....	143
6.17 Sostenibilità dell'architettura.....	145
6.17.1 Ottimizzazione della forma e degli orientamenti dell'insediamento.....	145
6.17.2 Sostenibilità dei materiali e delle tecniche costruttive.....	145
6.17.3 Architettura come fattore di connessione ecologica.....	145
7 MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI PROPOSTE.....	146
8 INDICATORI.....	147
8.1 Indici DPSIR.....	147
9 MONITORAGGIO PROPOSTO.....	150
10 ALTERNATIVE PROPOSTE.....	151
11 CONCLUSIONI.....	152

1 PREMESSA

La società Romagnola Conglomerati Srl, con sede legale a Bertinoro (FC), via Ponara n. 124, è titolare di un impianto di produzione di conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato, sito nei comuni di Bertinoro (FC) e Forlimpopoli (FC), via Ponara snc.

La ditta ha attivato la procedura ex art. 53 “Procedimento Unico” della L.R. 24/2017 per l’ampliamento della superficie dell’impianto e modifica al ciclo produttivo tramite lo spostamento e la sostituzione di alcuni impianti, oltre all’installazione di un nuovo impianto per la produzione di misto cementato. All’interno di tale procedimento si rende necessaria una variante agli strumenti urbanistici vigenti PSC/RUE del Comune di Forlimpopoli (FC).

Ai sensi di quanto stabilito dalla LR 24/2017 all’art. 53 – “procedimento unico”, comma 1 e 2 :

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VLA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l’approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d’area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L’approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall’accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

All’interno dell’intero procedimento si prevede:

- l’adeguamento al DM 28 giugno 2024 , n. 127, relativa al “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- lo spostamento con parziale sostituzione del gruppo vagli e mulino;
- la sostituzione parziale dei nastri trasportatori con nastri coperti;

- l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di misto cementato;
- l'aggiunta dei nuovi codici CER 17.01.03 e 17.01.07;
- l'incremento dei flussi di rifiuti in ingresso e di prodotti/MPS in uscita;
- l'allargamento del sito produttivo, comprendendo anche il terreno al foglio 26, part. 234 e 457 del comune di Forlimpopoli (FC).

Questo ultimo punto è quello ad oggetto della presente relazione ambientale di VALSAT.

1.1 Obiettivo

Il presente rapporto ambientale si pone lo scopo di valutare, in base a stime relative agli scenari di attuazione, l'impatto ambientale generato sui vari comparti ambientali, dall'attuazione della variante al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlimpopoli (FC). In questa maniera si vuole fornire uno strumento di analisi e valutazione per i soggetti chiamati ad esprimere osservazioni, pareri e suggerimenti in merito alla presente proposta per l'ampliamento aziendale dello stabilimento.

Per effettuare le stime di impatto si creano degli scenari di evoluzione in grado di rappresentare l'attesa trasformazione delle aree a seguito dell'attuazione della variante di piano.

Gli scenari realizzati tengono conto delle modifiche generate sui comparti ambientali in base a due elementi di fondo:

- Opzione zero, ovvero la non realizzazione della variante, in cui si proietta nel futuro a medio termine il trend pregresso di impatto sui comparti ambientali in base a quanto attualmente esistente;
- Scenario di piano, in cui si stima il massimo sviluppo con il massimo impatto generabile dall'attuazione della variante di piano.

L'obiettivo generale del presente rapporto ambientale è quello, oltre a rappresentare scenari veritieri e plausibili dell'andamento futuro dell'area a seguito dell'attuazione della variante di piano urbanistico, di mitigare ogni tipologia d'impatto, qualora si manifestino elementi di insostenibilità e di presentare una proposta per il monitoraggio.

1.2 Stato di fatto

Allo stato attuale l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi, è composto da:

- una linea di frantumazione-vagliatura dei rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione e costruzione finalizzata alla produzione di aggregato recuperato; tale linea è costituita da:
 - gruppo di frantumazione primario (A)
 - nastri trasportatori (B)

- gruppo vagli (C)
- una linea di essiccazione-mescolatura per la produzione di conglomerato bituminoso (D)
- area di deposito dei rifiuti in ingresso allo stabilimento (nella parte sud)
- area di stoccaggio delle materie prime (aggregato vergine) in ingresso e delle Materie Prime Secondarie (nella parte nord).

Sono poi presenti i capannoni per il rimessaggio dei macchinari (pale meccaniche, pinze frantumatrici) e gli uffici.






Figura 2: Intorno dello stabilimento con evidenziati i terreni oggetto di Variante Urbanistica

Si riportano di seguito le coordinate geografiche dell'area oggetto di Variante Urbanistica:

44.174170° Latitudine

12.152654° Longitudine

La superficie totale delle aree di proprietà della Romagnola Conglomerati Srl risulta di 43.322 mq, suddivisa in mq 14.815 nel Comune di Bertinoro e mq 28.507 nel Comune di Forlimpopoli. Di tale area, una parte (particelle 393 e 456, per mq 6.479) è concessa in comodato ad altra Azienda, una parte rappresenta le aree di attività utilizzate attualmente e regolarmente autorizzate con AUA (particelle 33, 62, 63, 307 per mq 27.761), una parte (particella 311 per 2.114 mq) è una fascia di mitigazione alberata, e un'ultima parte (particelle 234 e 457 per mq 7.058) rappresenta l'area di sviluppo di cui a questo Procedimento.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è di seguito sinteticamente elencata:

- Dlgs. 152/2006 e smi recante “Testo unico ambientale”;
- L.R. 21/12/2017 n. 24 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, art. 53 relativa alle modalità di approvazione di progetti, anche non previsti nella pianificazione territoriale previgente mediante il “procedimento unico”.
- L.R. n. 15/2013 e smi recante “Semplificazione della disciplina edilizia” per quanto riguarda il permesso di costruire convenzionato.
- D.M. 127/2024 recante “Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale”.

In particolare si prendono a riferimento i profili normativi per definire quanto segue:

- i materiali in ingresso all’impianto di frantumazione e vagliatura sono rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione;
- l’attività di trattamento rifiuti è una attività già oggi autorizzata presso l’insediamento come attività R5-R13;
- la modifica dell’impianto di frantumazione-vagliatura e l’aumento dei flussi in ingresso di rifiuti e in uscita di prodotti/MPS comporta una modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art.268 del D.Lgs.152/2006;
- l’entrata in vigore del DM 127/2024 impone un termine di 180 giorni per adeguare l’Autorizzazione Unica Ambientale alle nuove disposizioni;
- la modifica dell’impianto di frantumazione-vagliatura e l’aumento dei flussi in ingresso di rifiuti e in uscita di prodotti/MPS sono legati a un aumento dell’area dello stabilimento in un lotto attiguo allo stesso, al momento con una destinazione d’uso non idonea;
- sono modificate le quantità di rifiuti inerti da attività di demolizione e costruzione oggetto di autorizzazione, si rende necessario attivare una verifica di screening degli impatti ambientali dell’iniziativa in quanto si ritiene che gli impatti ambientali provocati dalla modifica in progetto possano essere significativi.

Alla luce di quanto sopra esposto si prevede di attivare un procedimento unico ai sensi ex art. 53 della L.R. 24/2017 per l’ampliamento della superficie dell’impianto e modifica sostanziale dell’AUA vigente, coinvolgendo nel procedimento i seguenti enti e attivando le seguenti procedure:

- 1) *Autorizzazione Unica Ambientale*: per modifica alla autorizzazione alla gestione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi R5-R13;
- 2) *Permesso di costruire*: per il titolo edilizio alla costruzione degli edifici ed infrastrutture dell’impianto;

- 3) *Variante urbanistica*: per trasformare l'area oggi in Ambito da riqualificare A-11.

3 VERIFICA DI CONFORMITÀ A VINCOLI E PRESCRIZIONI

Nel presente capitolo si analizza la pianificazione urbanistica e territoriale vigente sull'area oggetto di intervento.

3.1 Ubicazione

La ditta ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l., con sede legale in Comune di Bertinoro (FC) – Via Ponara n. 124, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si riporta l'ubicazione catastale, con i fogli rispettivamente del Comune di Bertinoro e del comune di Forlimpopoli:




Figura 3: Area di impianto su mappa catastale (Comune di Bertinoro)






Figura 4: Area di impianto su mappa catastale (Comune di Forlimpopoli)



Di seguito si riporta l'inquadramento dell'area da un estratto cartografico di Google Maps, in cui si può vedere come lo stabilimento si pone lungo la SS09 Via Emilia in posizione quasi baricentrica rispetto alle città di Forlì e Cesena all'interno della Pianura Romagnola.



3.2 Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il PTR è stato approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 20/2000 è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. Il PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio. Inoltre, il PTR definisce indirizzi alla pianificazione di settore, ai PTCP e agli strumenti della programmazione negoziata per assicurare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo il più possibile in maniera coordinata e armonica.

Il PTR vigente nasce con la finalità di offrire una visione d'insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni, e una cornice di riferimento per l'azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell'economia e della società regionali. Per tale ragione, è prevalente la visione di un PTR non immediatamente normativo, che favorisce l'innovazione della governance, in un rapporto di collaborazione aperta e condivisa con le istituzioni territoriali.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo quattro forme di capitale territoriale sociale:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta

capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;

- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness);
- obiettivi per il capitale ecosistemico-paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo-infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

OBIETTIVI DEL PTR (in termini di risultati/output attesi)			
	Qualità territoriale	Efficienza territoriale	Identità territoriale
CAPITALE ECOSISTEMICO PAESAGGISTICO	Integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica	Sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali	Ricchezza dei paesaggi e della biodiversità
CAPITALE SOCIALE	Benessere della popolazione e alta qualità della vita	Equità sociale e diminuzione della povertà	Integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness)
CAPITALE COGNITIVO	Sistema educativo, formativo e della ricerca di qualità	Alta capacità d'innovazione del sistema regionale	Attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori
CAPITALE INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE	Ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani	Alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia	Senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica

Figura 7: Obiettivi del PTR

3.3 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR è parte tematica del Piano Territoriale Regionale ed individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche e insediative che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante


single azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

3.3.1 Carta delle tutele del PTPR 1993

Le indicazioni sull'area in esame sono tratte dal webGIS disponibile al link: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html>.

L'area ha le seguenti zonizzazioni:

- Art. 6 – Unità di Paesaggio n.7 – “Pianura Romagnola”;



- Art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.




Figura 9: Art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Il Comune di Forlì, nella porzione di territorio relativa all'area oggetto di intervento, appartiene all'Unità di Paesaggio n.7 – “Pianura Romagnola”.

Si riporta la scheda descrittiva dell'Unità di Paesaggio in questione.

Comuni interessati	Integralmente:	Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Forlimpopoli, Fusignano, Gambettola, Massalombarda, Luogo, Mordano, Russi, Solarolo, S.Agata sul S.		
	Parzialmente:	Alfonsine, Bertinoro, Castel S.Pietro, Castebolognese, Cervia, Cesena, Dozza, Faenza, Forli, Gatteo, Imola, Longiano, Ravenna, S.Arcangelo		
Province interessate	Ferrara, Bologna, Forli			
Inquadramento territoriale	Superficie territoriale (KmQ)	1.618,29		
	Abitanti residenti (tot.)	495.202		
	Densità (ab/kmq)	306,00		
	Distribuzione della popolazione	Centri	414.460 (84%)	
		Nuclei	-	
		Sparsa	80.742 (16%)	
Temperatura media/annua (C°)	12,9			
Precipitazione media/annua (mm)	773			
Uso del suolo (ha)	Sup. agricola	156.534 (96,73%)		
	Sup. boscata	218 (0,14%)		
	Sup. urbanizzata	5.038 (3,11%)		
	Aree marginali	-		
	Altri	35 (0,02%)		
Altimetria s.l.m. (per superfici in ha)	< 0	-		
	0 ÷ 40	141.762 (87,6%)		
	40 ÷ 600	20.063 (12,4%)		
	600 ÷ 1200	-		
	> 1200	-		
Capacità d'uso (per superfici in ha)	Suoli con poche limitazioni	120.553		
	Suoli con talune limitazioni	24.021		
	Suoli con intense limitazioni	3.436		
	Suoli con limitazioni molto forti	50		
	Suoli con limitazioni ineliminabili	-		
	Suoli inadatti alla coltivazione	-		
	Suoli con limitazioni molto intense	-		
	Suoli inadatti a qualsiasi tipo di produzione	13.617		

Figura 10: Scheda unità di paesaggio n.7 - "Pianura Romagnola" (parte 1)

Clivometria (per superfici in ha)	Superfici occupate da fosse	6.450
	Superfici con pendenze > 35%	9
Geologia	Classe litologica prevalente	Suoli argillosi
	Superficie in ha	95.675
Stato di fatto della strumentazione urbanistica	Comuni privi di strumento o con P.d.F.	-
	Comuni con P.R.G. approvato ante L.R. 47/78	10 (37%)
	Comuni con P.R.G. approvato post L.R. 47/78 e ante D.M. 21/9/84	7 (26%)
	Comuni con P.R.G. approvato post D.M. 21/9/84	10 (37%)
Vincoli esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Vincolo militare • Vincolo idrogeologico • Vincolo sismico • Vincolo paesistico • Abitati soggetti a consolid. e trasferimento • Riserve naturali • Zone soqgette alla L.615/1966 • Zone umide • Oasi di protezione della fauna • Zone soggette a controllo degli emungimenti 	
Componenti del paesaggio ed elementi caratterizzanti	Elementi fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione alluvionale con microrilievo costituito da grondaie fluviali spente e vive • Terrazzi fluviali e marini dell'alta pianura
	Elementi biologici	<ul style="list-style-type: none"> • Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti • Terreni ben drenati occupati da una tipica agricoltura promiscua (paesaggio della piantata) oggi in via di trasformazione con netta prevalenza di colture frutticole ed erbacee specializzate
	Elementi antropici	<ul style="list-style-type: none"> • Centri di origine romana e impianto murato medioevale • Casa rurale cesenate-riminense con portico o faentino-imolese con fienile • Sistema insediativo della Via Emilia ad alta densità ed infrastrutturazione • Centri medio-piccoli dell'alta pianura centuriata ed alta densità della popolazione sparsa • Insediamenti di dosso e bassa densità della popolazione sparsa nella fascia a confine con le bonifiche
Invarianti del paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Manufatti agricoli tradizionali • Sistema insediativo della Via Emilia, centuriazione ed insediamento storico 	
Beni culturali	Beni culturali di interesse	-

Figura 11: Scheda unità di paesaggio n.7 - "Pianura Romagnola" (parte 2)

di particolare interesse	biologico - geologico Beni culturali di interesse socio - testimoniale	Centri storici di: Forlì, Faenza, Imola, Cesena, Forlimpopoli, Castelbolognese, Luogo, Bagnacavallo, Russi, Massalombarda, Villa Romana di Russi, Ville di Ghibullo e Montericco di Imola
Programmazione	Programma e progetti esistenti	<ul style="list-style-type: none">• R.E.R.: Progetto del Parco Delta del PO• R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti

Figura 12: Scheda unità di paesaggio n.7 - "Pianura Romagnola" (parte 3)

Per quanto riguarda la zonizzazione a “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” si riporta l’art. 28 delle NTA del PTR.

Art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

- Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati:
 - gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
 - il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
 - la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 - la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
 - l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.
- Gli strumenti di pianificazione subregionali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o da acquiferi carsici ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelarne l'integrità e gli aspetti ambientali e vegetazionali.

Come si evince dall’articolo sopra riportato, non si rilevano motivi ostativi agli interventi in progetto.

Inoltre, il PTPR rimanda alla pianificazione provinciale e comunale per ulteriori disposizioni in materia.

3.4 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

In adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE e dal decreto legislativo 155/2010 di recepimento, le Regioni hanno il compito di adottare Piani regionali di qualità dell'aria, con l'obiettivo principale, a tutela della salute collettiva, di individuare azioni concrete per il rispetto degli standard di qualità dell'aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti nei territori regionali.

Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024.

Il PAIR 2030 prevede di raggiungere il rispetto dei valori limite degli inquinanti più critici previsti dalla normativa, nel più breve tempo possibile, intervenendo sulla base dei seguenti principi:

- ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari (PM10, PM2.5, NOx, SO2, NH3, COV);
- agire simultaneamente sui principali settori emissivi;
- agire sia su scala locale che su scala spaziale estesa di bacino padano con intervento dei Ministeri sulle fonti di competenza nazionale;
- prevenire gli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Le riduzioni emissive previste dal AIR 2030 rispetto allo scenario base al 2017 sono del 12% per gli ossidi di azoto (Nox), del 13% per il biossido di zolfo (SO2), del 13% per PM10 e per PM2.5, del 29% per l'ammoniaca (NH3), del 6% per i composti organici volatili (COV).

Il piano individua 64 misure suddivise in 8 ambiti di intervento, prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell'aria, di cui 5 tematici (ambito urbano e aree di pianura; trasporti e mobilità; energia a biomasse per il riscaldamento domestico; attività produttive; agricoltura e zootecnia) e 3 trasversali (strumenti di gestione della qualità dell'aria; acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni; comunicazione, informazione, formazione).

Si riportano gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR applicabili.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030, integra le politiche relative alla qualità dell'aria e, nell'individuazione delle proprie misure, si attiene ai seguenti principi:

a) il principio della tutela della salute dei cittadini emiliano-romagnoli attraverso la riduzione della popolazione esposta

a concentrazioni superiori agli standard di qualità dell'aria;

b) il principio della tutela dell'ambiente nel suo complesso in un'ottica di solidarietà verso le generazioni future, in considerazione del valore ecosistemico della qualità dell'aria;

c) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;

d) il principio di fattibilità tecnica ed economica nell'individuazione, tra più soluzioni, di quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per il miglioramento della qualità dell'aria;

e) il principio di semplificazione amministrativa nel favorire il corretto e avanzato raccordo tra le opzioni amministrativamente più performanti e l'innalzamento della qualità dell'azione pubblica sotto il profilo della celerità dei suoi procedimenti.

2. Le misure adottate dal Piano costituiscono attuazione della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi anche attraverso la programmazione in materia ambientale di cui all'articolo 99 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

Articolo 8 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi

1. (P) Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.

2. (P) Ai fini di cui al comma 1, il proponente del piano o programma, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NO_x attesi dall'attuazione del piano o programma, sulle misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti nonché sul recepimento delle misure previste dal presente Piano.

3. (P) Il mancato recepimento delle misure previste dal presente Piano per i piani e i programmi, deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale strategica che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani e programmi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

L'intervento è finalizzato all'installazione di una nuova e moderna linea di frantumazione-vagliatura in sostituzione di quella esistente obsoleta e nel miglioramento della gestione dello stabilimento dal punto di vista organizzativo e produttivo. Verrà quindi eseguito in conformità al PAIR della regione Emilia-Romagna.

3.5 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e

scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali, e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali), e coordinato dal Servizio regionale competente - in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Sulla base delle osservazioni, la Giunta ha proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione, che è avvenuta il 22 dicembre 2004 con Delibera del Consiglio 633. Dopo l'adozione è stata espletata la fase di deposito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, presso Comuni, Province e Comunità Montane, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione (2 febbraio 2005), al fine di raccogliere ulteriori osservazioni dagli enti e organismi pubblici, dalle associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini. Simultaneamente, il Piano adottato è stato inviato alle Autorità di Bacino per il parere vincolante previsto dal D. Lgs. 152/99.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1° febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Le principali misure del PTA sono le seguenti:

- Rispetto del deflusso minimo vitale (DMV)
- Risparmio e razionalizzazione dei prelievi e dei consumi idrici
- Riutilizzo reflui a scopi irrigui
- Collettamento agglomerati urbani principali (> 2000 AE)
- Collettamento agglomerati urbani minori (> 200 AE)
- Trattamento spinto del fosforo
- Trattamento spinto dell'azoto
- Disinfezione estiva depuratori
- Vasche di prima pioggia
- Contenimento spandimenti zootecnici
- Applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT)
- Rinaturalizzazione fluviale
- Azioni aggiuntive di mitigazione

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento, si riportano alcuni elaborati del piano.




Figura 13: PTA – Bacinizzazione principale e reticolo idrografico




Figura 14: PTA – Aree sensibili ai sensi dell'art.18 c.2 del D.Lgs.152/99

E' prevista la realizzazione di un nuovo scarico nello Scolo Ponara, in quale confluisce poi nel Torrente Bevano. Tale aggiunta sarà inserita nella richiesta di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale dello Stabilimento e sarà chiesta apposita Concessione al consorzio di Bonifica della Romagna. L'intervento sarà eseguito in linea con quanto prescritto dal PTA della regione Emilia-Romagna.

3.6 Piano Regionale gestione Rifiuti e Bonifiche (PRRB)

Relativamente alla gestione dei rifiuti, vigono in Emilia-Romagna il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica siti contaminati (PRRB 2022-2027) e i Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico.

Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica siti contaminati è inoltre stato adottato con delibera 2265 del 27/12/2021.

Si riportano di seguito le NTA di interesse.

Articolo 1 Finalità generali

1. Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), di seguito "Piano", dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

Articolo 2 Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'agenda 2030, integra le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate e fa propri i seguenti principi:

- a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- b) il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;

2. Le misure adottate dal Piano costituiscono attuazione della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi anche attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 3 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del Piano sono riferite all'intero territorio regionale che ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 23/2011 corrisponde all'ambito territoriale ottimale.

Articolo 8 Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:

a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;

b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;

c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;

d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;

e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;

f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;

g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;

h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;

i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;

j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile ed accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;

k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;

l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;

m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;

n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE;

2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti speciali:

a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;

b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;

c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;

d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);

e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;

f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.

3. il Piano, in attuazione dell'articolo 180, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006, persegue l'obiettivo di riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari, parametrato al 2027.

4. Il Piano persegue l'obiettivo di riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025;

5. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

SEZIONE I - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI IDONEI ALLO SMALTIMENTO E AL RECUPERO DEI RIFIUTI

Articolo 21 Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al capitolo 12 del Piano.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. La disposizione contenuta al presente comma costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti.

3. La realizzazione e l'ampliamento e degli impianti e delle operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità condizionata indicate al capitolo 12 del Piano è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione provinciale

Articolo 22 Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

1. Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.

3. In attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti, la pianificazione provinciale individua, tenuto conto anche delle indicazioni contenute al capitolo 12 della relazione generale di Piano, i luoghi idonei allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

4. *Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento alla pianificazione provinciale e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.*

La variante urbanistica è riferita a un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi iscritto al registro provinciale delle imprese ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, secondo apposita Autorizzazione Unica Ambientale n.DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e successivi aggiornamenti. Nella fattispecie si tratta di un ampliamento di impianto esistente. Per ulteriori considerazioni si faccia riferimento al successivo capitolo relativo al PTCP.

3.7 Piano Energetico Regionale (PER)

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1 marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non Ets: mobilità, industria diffusa (pmi), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti
- Aspetti trasversali

I Piani triennali di attuazione sono lo strumento di realizzazione del PER. E' stato approvato dall'Assemblea Legislativa, con delibera n.112 del 6/12/2022, il Piano triennale di attuazione 2022-2024, alla cui definizione si è arrivati anche attraverso un percorso partecipato che ha permesso di raccogliere i contributi provenienti da stakeholder nazionali e locali per il raggiungimento degli obiettivi che la Regione si è data, in materia di efficienza energetica ed incremento di fonti rinnovabili e neutralità carbonica.

Il PTA 2022-2024 dispone, per il finanziamento delle azioni contenute negli 8 assi previsti, di 4,6 miliardi di risorse pubbliche provenienti da PNRR, nuova programmazione europea 2021-2027, risorse statali e regionali.

La variante prevede la sostituzione della linea di frantumazione-vagliatura esistente con una linea a minor consumo energetico: vengono quindi rispettate le prescrizioni del PER.

3.8 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n.53971/127 del 14/07/2005. Le controdeduzioni alle riserve regionali ed alle osservazioni pervenute sono state deliberate con atto del Consiglio n.33083/65 del 20/04/2006.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14/09/2006 e successivamente aggiornato con varianti puntuali.


L'analisi riportata nel presente paragrafo è stata condotta mediante l'ausilio dell'applicativo webGIS messo a disposizione dalla Provincia, ritrovabile al link:

https://webgis.provincia.fc.it/mokaApp/apps/PTCP_progetto/index.html?null

Vengono riportati gli stralci dei seguenti elaborati grafici costituenti il PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, ritenuti di interesse per le opere da realizzarsi:

- Tavola 2 – Zonizzazione paesaggistica;
- Tavola 5 – Schema di assetto territoriale;
- Tavola 5B – Carta dei vincoli;
- Tavola 5Ai – Indirizzi per il piano provinciale di gestione rifiuti;
- Tavola 5A – Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

3.8.1 Tavola 2 del PTCP – “Zonizzazione paesaggistica”



comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;

b) le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;

c) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;

[...]

11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragrigola diverse da quelle di cui all'ottavo comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:

a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;

b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.”

In tutti gli altri casi, così come indicato al comma 12:

“12. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.”

La ditta Romagnola Conglomerati Srl, nell'ambito del suo programma di miglioramento produttivo e

ambientale, ha necessità di ampliare i piazzali per il deposito delle materie prime e soprattutto per i rifiuti da riciclare, per raggiungere l'obiettivo di un significativo aumento della percentuale di riciclo. Tali aree debbono essere in vicinanza della zona di lavorazione esistente, per dare la maggior continuità possibile al ciclo produttivo, con efficientamenti in termini di movimentazione di tali materiali. Necessariamente tale espansione è possibile solo verso nord in quanto le altre direzioni sono impedita dalla viabilità esistente al contorno. Il caso rientra pertanto nel punto a) del comma 11 precedente.

La Tavola 1 del PTCP (Unità di Paesaggio) individua con chiarezza tutte le aree a destinazione produttiva esistenti nell'aggregato del polo artigianale della Panighina. Nello specifico l'area dello stabilimento è per quasi metà ricompresa in tale destinazione, mentre un'altra parte è senza destinazione specifica. L'area oggetto di Variante Urbanistica rientra in quest'ultima classificazione. L'utilizzo dell'area in oggetto è pertanto compatibile con l'unità di paesaggio e quindi con la tutela delle caratteristiche paesistiche generali e quelle dei singoli elementi presenti nella zona. Ciò anche a maggior ragione localizzandosi l'area di nuovo intervento sul retro dell'edificio a caratteristiche tipologiche artigianali che funge da schermo rispetto alla Via Emilia (appartenente a un'altra ditta).

Per quanto attiene la posizione, l'area si pone in contiguità col perimetro del territorio urbanizzato del Comune di Bertinoro.

L'intervento ricade quindi entro le condizioni poste dal punto b) del comma 11 precedente.

Dallo stralcio della Tavola 2 sopra riportata non si evince graficamente, ma il PTCP individua anche una "zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" (art.28) che caratterizza la fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici; essi presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni (A), sia aree proprie dei corpi centrali dei conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche (B).

Il PTCP all'Art. 28 delle NTA detta per tali aree precise prescrizioni a cui è sottoposta qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici. In particolare il lotto oggetto di Variante Urbanistica è ricompreso nella "Zona B – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche".

Nello specifico si considerino i seguenti commi dell'Art.28:

6. In entrambe le zone A e B di cui al precedente secondo comma sono inoltre vietati:

- a) le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/99;*
- b) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della subirrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;*
- c) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;*

- d) *la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;*
- e) *la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all'art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;*
- f) *la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.*

7. Nelle zone A e B ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono le seguenti direttive:

- *devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;*
- *gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;*
- *i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.*

All'interno dello stabilimento viene effettuata l'attività di recupero di rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione e costruzione, viene quindi rispettato il divieto relativo alle discariche del comma 6 lettera e).

Inoltre l'attività produttiva specifica di produzione dello stabilimento non necessita di scarichi produttivi; l'unica modifica relativa agli scarichi dovuta all'ampliamento dello stabilimento nel lotto oggetto di Variante Urbanistica è quello relativo alle acque di dilavamento del nuovo piazzale che saranno convogliate in apposito scarico nello Scolo Ponara: tale variante sarà gestita tramite Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale e richiesta di Concessione al Consorzio di Bonifica.

Si ritiene dunque che i vincoli possano essere superabile.

3.8.2 Tavola 5 del PTCP – “Schema di assetto territoriale”

Nella tavola 5 del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in parte in area classificata “Ambiti agricoli periurbani” ed in parte in area classificata “Ambiti pianificazione previgente”.





Figura 16: Stralcio della Tavola 5 del PTCP

Secondo le Norme di Piano gli “Ambiti agricoli periurbani” si definiscono come “spazi di contatto con il sistema insediativo e di chiusura dei margini urbani [...]. Essi sono destinati ad esercitare un ruolo di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema agricolo”. Tale impostazione punterebbe alla presenza in queste aree di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali, ovvero alla loro destinazione ad un uso agricolo.


Lo stabilimento della Romagnola Conglomerati Srl tuttora esistente e regolarmente autorizzato nella sua attività di recupero di rifiuti non pericolosi, risulta avere una destinazione d’uso industriale, idonea per un’area caratterizzata come “Ambito pianificazione previgente”. Il lotto di ampliamento oggetto di Variante Urbanistica rientra nell’“Ambito agricolo periurbano”, ma essendo parte dello stesso stabilimento attuale rientrante nello stesso ambito, si ritiene che il vincolo possa essere superabile. In aggiunta tale lotto è per la parte perimetrale fortemente caratterizzato da caratteristiche tipiche degli ambiti agricoli, essendo circoscritto all’interno di una fascia alberata esistente.

3.8.3 Tavola 5Ai del PTCP – “Indirizzi per il piano provinciale di gestione rifiuti”



smaltimento e recupero dei rifiuti, come analizzato al paragrafo successivo.

3.8.4 Tavola 5A del PTCP – “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”



Nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in parte in area disponibile (area bianca), in parte in area parzialmente disponibile (in verde) e in parte in area non disponibile (in giallo) per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti. In Fig. 18 è stata data evidenza anche dell'area su cui si richiede un ampliamento dello stabilimento e dell'area attualmente autorizzata allo stoccaggio dei rifiuti in R13. Si evidenzia che parte dell'area su cui oggi si sviluppa lo stabilimento è già in area non idonea alla localizzazione di impianti di recupero rifiuti oppure in area parzialmente idonea.

Nello specifico la non idoneità delle aree gialle è dovuta ai seguenti elementi:

- 1) fascia di “Verde Ambientale”, da pianificazione previgente (a lato della Via Emilia)
- 2) “buffer di 500 metri da un vigneto DOC-IGP” (vedi Capitolo precedente)

La parziale idoneità delle aree verdi è dovuta ai seguenti elementi:

- 1) “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all'art.19 del PTCP (vedi

precedente Capitolo)

- 2) “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – area caratterizzata da ricchezza di falde idriche” di cui all’art.28 zona B del PTCP.

A tal proposito occorre considerare che, poiché il PTCP è stato approvato nel 2006, la tavola 5A è stata redatta sulla base della normativa previgente in materia di rifiuti, ovvero la DGR 1620/2001.

Attualmente il quadro di riferimento principale per la verifica dei requisiti di idoneità delle aree destinate ad impianti di gestione dei rifiuti è la normativa del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate PRRB 2022-2027, approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022. Allo stato attuale il PTCP della Provincia di Forlì-Cesena non è stato aggiornato in funzione di tale Piano.

Si riportano l’art. 32 (“Disposizioni Transitorie”) commi 2, 3, 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRRB:

2. Le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali nonché nei piani d’ambito vigenti al momento della adozione del Piano che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato non sono attuabili.

3. Dalla data di adozione del Piano, le previsioni delle pianificazioni provinciali di cui al comma 2 relative alle aree idonee incompatibili con i criteri previsti dal Piano cessano di trovare applicazione.

4. Entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Piano le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al capitolo 12 in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti.

Siccome, così come previsto dal comma 4, non vi è stato alcun aggiornamento del PTCP dalla data di approvazione del PRRB, i criteri da verificare in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti sono contenuti al Capitolo 12 della Relazione Generale del PRRB stesso. Secondo tale articolo l’individuazione delle aree non idonee parte dall’analisi del sistema vincolistico esistente, con l’obiettivo di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale. In particolare, tale individuazione considera:

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale.

Andando quindi ad analizzare alcuni sotto-capitoli del Capitolo 12 della Relazione Generale del PRRB, si può considerare quanto riportato:

- al paragrafo 12.3.1 (“Criteri e vincoli compresi nel PTPR”), tra gli articoli e le norme del PTPR che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti, rientrano:
 - art. 9 - sistema dei crinali e sistema collinare;
 - art. 11 – sistema delle aree agricole;
 - art.12 – sistema costiero;
 - art. 19 - zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale;
 - art. 20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi;

- art. 21 - (comma 2 lett. c-d) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico;
 - art. 23 - zone di interesse storico - testimoniale;
 - art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
- al paragrafo 12.3.2 (“Criteri e vincoli non compresi nel PTPR”), si riporta come fattore di mancata idoneità il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 21 (“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57”), il quale prende in causa la tutela delle produzioni DOC-IGP (vedasi paragrafo 3.8.3).

È stata di conseguenza verificata, presso il Servizio Agricoltura regionale, nelle vicinanze dell’area di intervento la presenza delle suddette produzioni agricole tutelate, le quali sono risultate ad oggi ancora esistenti e determinano perciò una fascia di rispetto spaziale di 500 m.

Si vada a considerare l’Art. 21 delle NTA del PRRB riporta che:

“1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l’individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al capitolo 12 del Piano.

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. La disposizione contenuta al presente comma costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti.

3. Fermo restando i vincoli delle pianificazioni e delle normative vigenti, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti indicati al paragrafo 12.4 della relazione generale hanno carattere preferenziale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione provinciale.”

Pertanto, come riportato anche a pag. 70 della Relazione Generale, “i vigenti PTCP devono essere coordinati con la norma e non potranno dispiegare effetti nelle parti in contrasto.”

In conclusione, pur considerando che la tavola 5A non è stata aggiornata alla nuova disciplina regionale del PRRB, **si riscontrano:**

1. Elementi di “parziale idoneità” riconducibili ai tematismi di cui agli Art. 19 e 28 del PTCP: i vincoli generati da tali articoli sono già stati trattati nei precedenti capitoli dove si è proceduto a dimostrare come possano essere superabili.
2. Il vincolo relativo alla tutela del vigneto di cui all’art. 21 del D.lgs.228/2001, sormontato dalla specifica di cui al pre-citato Art. 21 del PRRB, per il quale la possibilità di ampliamento sull’area interessata dalla particella 234 del fg. 26 del comune di Forlimpopoli viene mantenuta equiparando l’impianto di recupero rifiuti in questione ad un impianto industriale.

A tal proposito i rifiuti trattati e recuperati in loco al momento autorizzati secondo l’Allegato C della determina DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 sono:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero
7.1 – rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170101, 170904	R13 - R5
7.6 - conglomerato bituminoso	170302	R13 - R5

A questi si vanno ad aggiungere, con la Modifica Sostanziale AUA presente all'interno del procedimento unico ex-art.53 della LR 24/2017, i rifiuti:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero
7.1 – rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170103, 170107	R13 - R5

Tutti questi rifiuti sono non pericolosi e rientrano nella macro categoria dei “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione” ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Le attività di recupero a cui sono soggetti tali rifiuti, ai sensi dell'Allegato C Parte IV sono:


- R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, nello specifico tramite operazioni di frantumazione e vagliatura;
- R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, nello specifico tramite deposito sui piazzali dello stabilimento.

Si vada inoltre a considerare che tutti i rifiuti trattati in loco, sia quelli della Tipologia 7.1 che quelli della Tipologia 7.6, ai sensi dell'Allegato 1, sub-Allegato 1 di cui al DM 5 febbraio 1998, sono soggetti alla specifica normativa End of Waste: i primi rientrano nella categoria dei rifiuti trattati dal DM 127/2024, i secondi dal DM 69/2018. Di conseguenza si ha in seguito a uno specifico trattamento, la produzione di materie prime secondarie, generate dal recupero di rifiuti.

All'interno dello stabilimento l'attività di recupero dei rifiuti è quindi finalizzata alla produzione di conglomerato bituminoso, scopo primario dello stabilimento. Tale processo sarebbe possibile anche tramite l'acquisto di materie prime (aggregati vergini) alternative a quelle generate dal recupero dei rifiuti.

Quindi, in conclusione si può affermare che l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta Romagnola Conglomerati Srl può essere a tutti gli effetti equiparato a un impianto industriale.

3.8.5 Tavola 5B del PTCP- “Carta dei vincoli”



Nell'intorno dell'area di stabilimento si segnala la presenza del vincolo “Rispetti”, relativo alla fascia di rispetto dell'asse viario corrispondente alla via Emilia, viabilità classificata come Categoria C secondo il DM 5/11/2001.

A circa 150 m dal confine di stabilimento è presente anche un'azienda a rischio incidente rilevante, ovvero la Lampogas Romagnola Srl sita in comune di Bertinoro, la quale svolge attività di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL). In base alle relazioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante inserite nell'allegato al PTCP denominato “Zone a rischio di incidente rilevante”, viene definito uno scenario incidentale con due soglie di danno: a 75 m di distanza di “elevata letalità” e a 112 m di “inizio letalità”.

Ad oggi l'attività della Lampogas Romagnola Srl è cessata.


Non si evincono particolari vincoli secondo tale Tavola.

3.9 Pianificazione Comunale di Forlimpopoli

Attualmente il Comune di Forlimpopoli dispone di:

- **PSC**, di cui alla VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, LETT. a) DELLA L.R. 24/2017, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 18/05/2019;
- **RUE**, ovvero la 3° VARIANTE DI RUE approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/09/2017, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 24/03/2000 e s.m.i.;
- **POC**, in particolare la variante specifica approvata con DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 20/10/2015 ed in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR (18/11/2015) dell'avviso di avvenuta approvazione.

3.9.1 PSC Forlimpopoli



La tavola 2b del PSC di Forlimpopoli classifica l'area di stabilimento come “ambito da riqualificare” di cui all'art. 4.1 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 4.1 - Ambiti da riqualificare (art. A-11 L.R. 20/2000): definizione e perimetrazione

Ai sensi dell'articolo A-11 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, il presente Piano individua, nella Tav. 2b, ambiti urbani caratterizzati da carenze nella struttura morfologica e funzionale e da condizioni di degrado, compromessi dalla realizzazione di nuove previsioni infrastrutturali ovvero ambiti per i quali si rende necessaria una rifunzionalizzazione, rivalorizzazione degli spazi anche attraverso politiche di delocalizzazione delle funzioni esistenti in ambiti compatibili.

Sono definiti ambiti da riqualificare le aree ed immobili per i quali è necessario un completo riassetto del tessuto edilizio in base alle indicazioni del presente Piano e dei successivi POC.

Art. 4.2 - Requisiti e limiti alle trasformazioni degli ambiti da riqualificare

c1 Il PSC definisce, per ciascun ambito da riqualificare, attraverso una scheda normativa d'ambito:

- a. Obiettivi;*
- b. Usi;*
- c. Capacità insediabile;*
- d. Condizioni alla trasformazione;*
- e. Limiti derivanti dalla Valutazione di sostenibilità relativi a:
 - i. Zonizzazione paesistica;*
 - ii. Dissesto e vulnerabilità;*
 - iii. Emissioni in atmosfera;*
 - iv. Inquinamento acustico;*
 - v. Inquinamento elettromagnetico;*
 - vi. Accessibilità/congestione;*
 - vii. Ricostituzione della rete ecologica;*
 - viii. Sistema infrastrutturale tecnologico.**

Il PSC vigente suddivide dunque l'ambito n°16 in due sub-ambiti A e B, tra i quali il secondo ricomprende le particelle catastali attualmente di proprietà della Romagnola Conglomerati Srl, ovvero le n° 234, 245 (in parte) e 33 del fg. 26 del Comune di Forlimpopoli.

Si riportano nelle pagine a seguire gli stralci della Scheda d'ambito A11-16.

Si specifica inoltre che, secondo gli usi ammissibili indicati in scheda, per interventi di riconversione e/o valorizzazione l'art. 2.5 c. 11 delle NTA del PSC riporta che:

Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, tramite il POC, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui all'ottavo comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:

- a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;*

b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 28 comma secondo della L.R. 20/2000 e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.

Tale possibilità di riconversione si rende necessaria per l'ampliamento dello stabilimento nella particella 234 del fg. 26, attualmente già di proprietà della Romagnola Conglomerati Srl ma al di fuori della superficie catastale autorizzata all'attività svolta dall'azienda in base all'AUA vigente.

Le medesime condizioni di trasformazione sono riprese anche nei "Limiti derivanti dalla Valutazione di sostenibilità - Zonizzazione paesistica" della medesima scheda d'ambito, in particolare:

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o ampliamento dovrà essere dimostrato il corretto inserimento paesaggistico dei manufatti, vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. Dovranno essere reperiti gli spazi necessari ad una riqualificazione del tratto della Via Emilia (realizzazione di controviai, piazzole di sosta per mezzi pubblici, arredo urbano e vegetale, piste ciclabili) attraverso la risagomatura delle sezioni trasversali e delle intersezioni, per aumentarne la funzionalità, la sicurezza e l'immagine intra ed interurbana.

A11 – 16 Comparto di riqualificazione Via Emilia Sud

Obiettivi

- Stimolare la rilocalizzazione di attività produttive esistenti in contesti più funzionali dal punto di vista territoriale;
- Favorire il recupero del versante sud della via Emilia, in prossimità al confine col Comune di Bertinoro, quale area pregiata di Rete Ecologica, funzionale a sviluppare un cono percettivo privilegiato verso l'Appennino, ed il santuario della Madonna del Lago.
- **valorizzazione e fruizione dell'ambito rurale A19.2 Colline di Bertinoro (Santuario Madonna del Lago);**
- **incrementare gli standard di funzionalità, sicurezza e immagine della Via Emilia.**

Usi

Quelli esistenti, sostanzialmente produttivi ed espositivo commerciali, da conservarsi come tali nel trasferimento, e comunque suscettibili di approfondimento nella loro definizione in sede di POC.

Turistico – ricettivo, produttivo, direzionale, rurale: se orientati e compatibili con gli obiettivi sopra definiti.

Quelli definiti all'art. 19 c. 6 e 24C, c. 4 del PTCP/artt. 2.5 e 2.10 del PSC (aree di sosta, posti ristoro, etc...) per interventi di riconversione e/o valorizzazione.

Capacità insediabile e indice perequativo

OPZIONE 1 Delocalizzazione

La St esistente è di mq. 105.000 con volumi per circa mc.15.000, che possono essere trasferiti come SU aggiuntiva rispetto a quella del lotto di destinazione negli ambiti 3 o 6.

SU produttiva, aggiuntiva per nuovo insediamento produttivo, secondo permuta di area per Rete Ecologica da definirsi in sede di RUE, riferita alle aree abbandonate e con l'onere di abbattimento degli edifici esistenti.

In fase operativa/attuativa, in base alle specifiche situazioni e in rapporto agli obiettivi sopra definiti, potranno essere riconosciuti ulteriori e/o diversi incentivi alla delocalizzazione, in aree appositamente individuate.

OPZIONE 2 Riqualificazione in loco (SUB_A e SUB_B)

Cambi d'uso ed interventi superiori a quelli manutentivi sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

In fase operativa/attuativa potranno essere definite condizioni progressive di miglioramento degli insediamenti esistenti e alla riqualificazione paesaggistica del sito.

Condizioni

- Gli strumenti operativi/attuativi, per gli interventi di rispettiva competenza, fissano specifici incentivi volumetrici per la delocalizzazione delle volumetrie presenti in fascia di rispetto stradale della Via Emilia.
- In sede operativa/attuativa potrà essere programmata anche l'attuazione dell'ambito a mezzo di stralci del complessivo disegno di PSC. In tale caso la fase operativa definisce e verifica le condizioni progressive di funzionalità e sostenibilità.

Figura 21: Stralcio n°1, scheda d'ambito A11-16

Zonizzazione paesistica (PTCP). L'ambito ricade in "Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale" ed è interessato dalla viabilità panoramica della via Emilia storica, con specifico riferimento al tratto di via Emilia fronteggiante la quinta collinare sul lato sud-sud-ovest. In sede di progettazione attuativa nella organizzazione dei lotti d'intervento e dei tracciati viari è necessario rispettare gli elementi di particolare interesse paesaggistico-ambientale ivi presenti. Lungo la via Emilia fronteggiante la quinta collinare sul lato sud-sud-ovest è incentivata la delocalizzazione dalla fascia di rispetto stradale di tutto l'edificato discontinuo disposto linearmente al nastro stradale; qualora la nuova edificazione prodotta dalle iniziative di delocalizzazione vada a ricollocarsi fra il lato stradale liberato e la quinta collinare retrostante, deve essere garantita la visibilità e la continuità percettiva degli elementi sommitali e di pregio ambientale individuati dal PTCP. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o ampliamento dovrà essere dimostrato il corretto inserimento paesaggistico dei manufatti, vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. Dovranno essere reperiti gli spazi necessari ad una riqualificazione del tratto della Via Emilia (realizzazione di controviali, piazzole di sosta per mezzi pubblici, arredo urbano e vegetale, piste ciclabili) attraverso la risagomatura delle sezioni trasversali e delle intersezioni, per aumentarne la funzionalità, la sicurezza e l'immagine intra ed interurbana.

Sistema forestale e boschivo (PTCP). Nell'ambito non sono individuati filari meritevoli di tutela".

Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP). L'ambito ricade in "Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche" dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i necessari interventi di mitigazione in fase di progettazione attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono vietati gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.

Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP). L'ambito è pressochè totalmente interessato dallo Scenario di pericolosità locale 8: Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti, e, in minima parte dallo scenario di pericolosità locale 5 "Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche". E' inoltre interessato dalla presenza di ghiaie sepolte. E' in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e di III livello per la stima degli eventuali cedimenti attesi.

Aree a rischio idrogeologico (PAI). L'ambito è interessato da aree di potenziale allagamento; al fine di ridurre il rischio dovranno essere adottate misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA). L'ambito ricade integralmente in "Aree interessate da alluvioni frequenti" (P3) con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni, dovranno pertanto essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità (Norme integrate PAI-PGRA art.16). Il tirante idrico convenzionale è pari a 50 cm, dovranno essere adottate le misure di cui all'art. 6 della Direttiva.

Emissioni in atmosfera. L'ambito è caratterizzato dalla presenza di elementi con bassa o media efficienza assorbente. I valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO₂, CO e NOX evidenziano una medio-bassa criticità dato il tipo di funzione insediata, infatti rientrano nella classe media (5-10 kg/mq x anno). Le emissioni da traffico stradale sulla SS9 rientrano in classe medio-bassa.

Zonizzazione acustica. L'area è compresa nella fascia A di rispetto acustico della SS9.

Inquinamento elettromagnetico. Nell'ambito ricadono zone interessate da campi elettromagnetici, specialmente nella porzione est, relative a fasce di rispetto di elettrodotti a media tensione. In tali fasce dovranno essere escluse le funzioni che prevedono la permanenza di persone superiori a 4 ore oppure prevedere l'interramento delle linee.

Reti tecnologiche. A servizio dell'area è prevista la verifica/realizzazione (anche parziale) dei seguenti interventi:

Rete fognaria: Necessita di interventi di potenziamento che portino benefici al sistema delle infrastrutture oggi esistenti, migliorarne la gestione e per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli di servizio. La fase operativa/attuativa è pertanto subordinata alla verifica/realizzazione degli interventi indicati dal Soggetto Gestore⁵ e riportati nella VALSAT.

Depurazione: Non sono previsti interventi relativi agli impianti di depurazione.

Rete acquedottistica: non sono previsti né interventi comuni, né interventi specifici a carico del soggetto attuatore.

Accessibilità/congestione. L'intervento non prevede ulteriori carichi insediativi.

Rete ecologica. L'area ricade completamente nella rete ecologica di prima fascia, gli interventi dovranno garantire la continuità della rete.

Figura 22: Stralcio n°1, scheda d'ambito A11-16

3.9.2 RUE Forlimpopoli

3.9.2.1 Tav. 1b - Disciplina del territorio urbano e rurale




Figura 23: Stralcio tav. 1b del RUE di Forlimpopoli

Art. 3.8 Ambiti urbani da riqualificare A11 e ambiti per nuovi insediamenti A12 e A13

c1 Gli Ambiti da riqualificare A11 e gli ambiti per nuovi insediamenti A12 e A13, individuati nelle tavole 1 del RUE sono soggetti alla disciplina del Titolo IX, Titolo X e Titolo XI delle Norme del PSC e da attuarsi tramite PUA, previo inserimento nel POC.

C2 Gli interventi sugli edifici esistenti esistenti negli ambiti A11 e A12 sono disciplinati dall'art. 5.1 delle presenti Norme.

Ad oggi non risultano PUA specifici per gli ambiti considerati.

In merito al tematismo della Rete ecologica di fascia I si riporta l'art. 4.13.1 delle NTA.

Art. 4.13.1 Rete ecologica di fascia I

c1 Le parti di territorio classificate come rete ecologica di fascia I, sono caratterizzate da condizioni ambientali di pregio tale da giustificare interventi di restauro naturalistico, di valorizzazione paesaggistica e di tutela di biocenosi particolari. In tali zone la coltivazione ed il rafforzamento dei caratteri ambientali di base viene perseguita cercando di

generare una rete interrelata di nuclei a massima tutela, e, in generale consentendo un accesso fortemente mediato all'uomo.

Il RUE individua nelle tavole P1 e tavole P2 tali fasce che comprendono le seguenti parti del territorio:

- Parco del Fiume Ronco - Zona SIC all'interno dell'area naturale e ambientale A17;

- Ambito da riqualificare A11-16 (Comparto riqualificazione via Emilia Sud - Scheda Ambito insediativo del PSC da delocalizzare);

c2 Nella rete ecologica di fascia I, fatti salvi gli ulteriori divieti previsti dal PSC:

a non è ammessa la nuova costruzione;

b gli interventi sugli edifici esistenti nel territorio rurale sono disciplinati nelle schede contenute negli Elaborati ERs e ERr - Censimento degli edifici nel territorio rurale e dalla normativa dell'Ambito rurale di appartenenza con le seguenti limitazioni:

- sono ammessi interventi di ampliamento di edifici esistenti attuati dai soggetti di cui all'art. 3.10 commi 1 e 2; è fatto salvo quanto previsto quanto all'art. 3.22 comma 3 per gli interventi necessari al riordino delle aree pertinenziali;

c negli interventi di cui alla lettera precedente il rilascio dell'atto abilitativo è condizionato:

- alla piantumazione di alberature in filari e siepi lungo la viabilità e/o lungo i confini di proprietà come da prescrizioni degli Uffici tecnici comunali;

gli interventi di cui sopra devono essere autorizzati sulla base di un progetto particolareggiato di sistemazione delle aree verdi in cui siano definite le essenze secondo quanto disposto dal Regolamento del verde pubblico e privato.

d gli incrementi delle superfici non permeabili dovranno essere limitati all'eventuale intervento edilizio (edificio, marciapiedi perimetrali e percorsi di collegamento);

e qualsiasi intervento non deve interrompere la continuità della Fascia ecologica.

C3 Nella rete ecologica di fascia 1 sono ammesse le seguenti funzioni:

- residenza individuale*
 - A1 - residenza civile e relativi servizi unicamente in edifici esistenti*
- terziario direzionale*
 - D2 - Attività private espositive, fieristiche, congressuali unicamente in edifici esistenti o in strutture temporanee, senza alterazione permanente dello stato dei luoghi*
 - D3 - Attività private culturali, sociali-ricreative (asili nido, micronidi, baby parking, spazio bambini, ecc.), sportive (palestre, campi da tiro, campi da cross, ecc.) e di spettacolo (con affluenza fino a 100 persone) unicamente in edifici esistenti o in strutture temporanee, senza alterazione permanente dello stato dei luoghi*
 - D4 - Attività sanitarie ed assistenziali (private), con affluenza fino a 100 persone, unicamente in edifici esistenti, senza alterazione permanente dello stato dei luoghi*
 - D11 - Attività di tipo religioso non rientranti tra i luoghi di culto (con affluenza fino a 100 persone) unicamente in edifici esistenti o in strutture temporanee, senza alterazione permanente dello stato dei luoghi*

- *Pubblici esercizi*
 - E8 – *Pubblici esercizi (con affluenza fino a 100 persone) unicamente in edifici esistenti o in strutture temporanee, senza alterazione permanente dello stato dei luoghi*
- *residenza rurale*
 - F1 – *residenza rurale unicamente in edifici esistenti*
- *servizi agricoli*
 - F2 – *Depositi di materiale e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli dell'azienda, fienili e altre costruzioni connesse alle funzionalità dell'azienda agricola unicamente in edifici esistenti*
 - *Attività di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici*
 - F7 - *Cantine vinicole unicamente in edifici esistenti, senza alterazione permanente dello stato dei luoghi*

Come si evince da quanto sopra riportato, le funzioni ammesse sulla fascia ecologica in questione non comprendono l'uso industriale e quindi non si pongono in linea con lo stato attuale dell'area, già soggetta all'attività della Romagnola Conglomerati. Permane comunque il fatto che ad oggi non risultano PUA specifici per gli ambiti considerati.

3.9.2.2 *Tav. 2b - Disciplina del territorio urbano e rurale*




Figura 24: Stralcio tav. 2b del RUE di Forlimpopoli

Dalla tavola 2b del RUE si evince che l'area interessata dallo stabilimento è classificata tra le “Aree di potenziale allagamento” di cui all'art. 6 delle Norme del Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico e di cui si riportano i primi due commi:

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.

2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

3.9.3 POC Forlimpopoli



Figura 25: stralcio tav. P2 del POC di Forlimpopoli

In merito alla definizione dell'area quale “ambito da riqualificare: soggetto a POC”, l'Art. 6.1 delle NTA riporta che

Art. 6.1 – Modalità di attuazione

C1

Come esito della partecipazione all'Avviso Pubblico approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 123 del 23/7/07 gli ambiti da riqualificare che il presente POC programma sono i seguenti:

A11 – 8 sulla totalità della sua Superficie territoriale, con PUA che utilizza la SUL assegnata dalla scheda di PSC e recupera l'edificio del caseificio dismesso ivi insistente;

A11 – 10 sulla totalità della sua Superficie territoriale e con PUA che utilizza la SUL assegnata dalla scheda di PSC, e che sarà adottato col POC, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della LR 20/2000;

A11 – 13 sulla totalità della sua Superficie territoriale, con PUA che rende disponibile per il trasferimento in altri ambiti di mq. 5.165 di SUL recuperata dalla demolizione di edifici incongrui;

A11 – 15 sulla totalità della sua Superficie territoriale, con PUA di iniziativa pubblica;

A11 – 16 su parte della sua Superficie territoriale, senza PUA in quanto il potenziale edificatorio riconosciuto sarà trasferito in altro ambito specializzato per attività produttive ed inserito nel PUA relativo;

C2

La tabella di riferimento e controllo è la seguente:

res.le		SUL da PSC	SUL altra	SUL finale
A11- 8	Comparto San Pietro ai Prati/ex Casera	4.500	673 recupero	5.173 (1)
A11-10	Comparto Selbagnone/ex Fornace	8.790	5.630 PRG/rec.	14.420 (2)
A11-13	Comparto Villa Paolucci	0	5.165 recupero	0 (3)
A11-15	Comparto Selbagnone/SP 37	4.387		4.387
A11-16	Comparto Via Emilia Sud	6.259		0 (4)
Totale SUL		23.936	11.448	23.980 (5)

(1) mq. 100 rimangono ad usi non residenziali

(2) mq. 1.600 rimangono ad usi non residenziali

(3) mq. 4.960 vengono trasferiti nell'ambito A12-5, ed i rimanenti mq. 205 all'ambito A12-4

(4) mq. 6.259 sono tutti di SUL produttiva e trasferita nell'ambito A13-6

(5) per effetto di quanto alle note 1) e 2) la SUL residenziale è effettivamente di mq. 22.260

Dunque al 20/10/2015 (data di approvazione della variante specifica del POC) non è presente nessun PUA finalizzato all'attuazione degli obiettivi dell'ambito A11-16, ai sensi dell'art. 3.8 del RUE riportato in precedenza. Ad oggi la situazione risulta invariata.


3.10 Pianificazione comunale di Bertinoro

Il comune di Bertinoro dispone dei seguenti strumenti urbanistici:

- **PSC**, ovvero la Variante Generale approvata ai sensi dell'art. 32 della LR 20/2000 e smi. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 09/09/2019;
- **RUE**: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2021 è stata approvata la variante al RUE ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30 novembre 2020 . La Variante approvata è stata pubblicata sul BURERT n. 137 del 12.05.2021.

3.10.1 PSC di Bertinoro

3.10.1.1 Elaborato A – Schema di assetto territoriale



L'area in esame ricade in parte in Ambito agricolo periurbano ed in parte come ambito produttivo esistente. Secondo l'Art. 3.37 delle NTA del PSC, gli ambiti agricoli periurbani:

1. Sono zone di contatto con il sistema insediativo urbano che interagiscono con esso in termini di relazioni ecologiche, paesaggistiche, funzionali e necessitano di reciproche esigenze di protezione.

2. Nell'ambito agricolo, come delimitato ai sensi dell'art. A-20 nella tavola B4, periurbano la pianificazione persegue il miglioramento degli aspetti relazionali di cui al primo comma ponendosi, in particolare gli obiettivi di cui all'art. 75 del PTCP

Tale zona agricola sarebbe quindi destinata ad esercitare un ruolo di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema agricolo.

3.10.1.2 Elaborato B.1 – Zonizzazione Paesistica




Figura 27: Stralcio elaborato B.1 del PSC di Bertinoro

Sulla base di quanto sancito dal PTCP l'area risulta essere ricompresa tra quelle di Interesse paesaggistico-ambientale (art. 19 del PTCP). Nelle NTA del PSC tale tematismo è normato all'art. 2.6.

Art. 2.6 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dalla sigla B1 del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o

geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico e sono disciplinate dall'art. 19 del PTCP.

2. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale individuato nelle tavole B4 del presente Piano ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della L.R. 20/2000;

b. le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati.

3. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente secondo comma, valgono le prescrizioni dettate dai commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo, e gli indirizzi del dodicesimo comma dell'art. 19 del PTCP, oltre alle specifiche riportate nei commi seguenti.

[...]

L'area di progetto risulta anche ricompresa tra le zone di tutela dei corpi idrici (art. 28 del PTCP), di cui all'art. 2.18 delle NTA:

Art. 2.18 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono definite al comma 1 dell'art. 28 del PTCP e sono soggette alle disposizioni del medesimo articolo.

2. Tale ambito è articolato in due distinte zone delimitate nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3 del presente Piano nel modo seguente:

Zona A (area di alimentazione degli acquiferi sotterranei): area caratterizzata da elevata permeabilità dei terreni in cui si verifica una connessione diretta tra il primo corpo tabulare ghiaioso superficiale e i corpi ghiaiosi più profondi; ad essa può essere ascritto il ruolo di area di alimentazione degli acquiferi per infiltrazione diretta dalla superficie ovvero dal materiale di subalveo dei corsi d'acqua.

Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche): area appartenente ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzata da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibile in superficie per le pendenze ancora sensibili rispetto a quelle della piana alluvionale che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori. Nelle Tavole contrassegnate dalla sigla B.4 del presente Piano sono inoltre indicate con apposita simbologia e classificazione, le sorgenti captate per uso acquedottistico civile.

Per dette zone ed elementi valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo, quarto e sesto, le direttive di cui ai commi quinto, settimo ed ottavo comma dell'art. 28 del PTCP.

In linea con quanto mostrato nella Tavola B.3 (vedasi Fig. 29), l'area in esame è ricompresa tra le Zone B. In base a ciò, l'art. 28 c. 6 del PTCP vieta:

a) le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/99.

b) Gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati

provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della subirrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;

c) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;

d) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

e) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all'art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;

f) la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.

A tal riguardo si ricorda che l'attività svolta dalla Romagnola Conglomerati srl non corrisponde a smaltimento di rifiuti, bensì ad attività di recupero.

Inoltre, gli interventi in progetto non presuppongono una significativa modificazione dei luoghi rispetto allo status quo, non alterando dunque il regime delle acque sotterranee attuale.

3.10.1.3 *Elaborato B.2 – Carta forestale e dell'uso del suolo*

Dall'esame dell'elaborato B.2 del PSC si evince solamente la presenza di uno scolo di bonifica a tagliare l'area dello stabilimento.

Tale scolo consorziale, detto Fossone Ponara, nel tratto di intersezione con lo stabilimento risulta già essere tombinato.




Figura 28: Stralcio elaborato B.2 del PSC di Bertinoro

3.10.1.4 Elaborato B.3 – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale




Figura 29: Stralcio elaborato B.3 del PSC di Bertinoro

La carta del dissesto classifica la porzione di stabilimento ricadente nel comune di Bertinoro come “Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità - depositi alluvionale terrazzati” di cui all’art. 2.17 delle NTA.

Art. 2.17 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili o instabili per altre cause delimitate nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:

- estese coltri di depositi di versante quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali, ecc. non in equilibrio (presenza di ondulazioni, avvallamenti, ristagni d’acqua, edifici lesionati, ecc.);

- conoidi di deiezione.

2. In tali zone valgono le medesime prescrizioni del comma 11 dell’art. 26 del PTCP fermo restando la possibilità in sede di POC e di RUE, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Secondo quanto disposto dal PTCP, in queste zone non sono ammesse nuove edificazioni e nuovi interventi urbanistici ad esclusione di ristrutturazioni dei fabbricati esistenti e la realizzazione di zone di completamento, solo in determinate condizioni.

L'attività della Romagnola conglomerati non si configura ad ogni modo come negativamente influente sulle condizioni di stabilità del versante e del relativo rischio per la pubblica incolumità.

3.10.1.5 *Elaborato B.4 – Classificazione ed individuazione dei sistemi urbani e territoriali*




Figura 30: Stralcio elaborato B.4 del PSC di Bertinoro

Come già precedentemente accennato ai paragrafi 3.10.1.1 e 3.10.1.2, una frazione di territorio rientra nel territorio urbanizzato, in particolare tra gli ambiti specializzati per attività produttive, mentre la restante frazione rientra nell'ambito agricolo periurbano.

Dunque non vengono forniti ulteriori vincoli di natura urbanistica.

3.10.2 RUE di Bertinoro




Figura 31: Stralcio Tavola P1 del RUE di Bertinoro

L'ambito agricolo periurbano è disciplinato dall'Art. 4.1 delle NTA del RUE, il quale però non fornisce elementi rilevanti alla presente analisi urbanistica in quanto gli interventi di progetto non prevedono demolizioni, costruzioni e/o modifiche dal punto di vista edilizio.

Si ritiene invece utile riportare il comma 16 dell'Art 4.27 - Norme di carattere morfologico per gli interventi nel territorio rurale, il quale fornisce indicazioni su eventuali opere di mitigazione di nuova realizzazione.

C16

Opere di mitigazione e compensazione ambientale

1. La mitigazione dei manufatti edilizi dovrà essere realizzata mediante nuova piantumazione o utilizzando

essenze già esistenti sul posto purché abbia una conformazione a macchia, costituita da almeno due filari di alberi ad altezza variabile intervallati da arbusti, seguendo gli schemi e le indicazioni riportate nel Regolamento del verde. Le essenze arbustive dovranno avere altezza non inferiore a 100 cm mentre gli alberi una circonferenza non inferiore a 16 cm, preferibilmente integrati con esemplari esistenti in loco.

Orientativamente dovrà essere realizzata una fascia continua di profondità non inferiore a 15 ml a L sui due lati del fabbricato, con alberi piantati almeno ogni 50 mq.

[...]

6. Gli interventi di RE, AM (ampliamento), DR (Demolizione), TR (Demolizione e ricostruzione mediante trasferimento di volumetria) in rete ecologica e negli ambiti agricoli periurbani dovranno inoltre prevedere l'introduzione, qualora non esistenti, o il potenziamento, di siepi campestri, cioè di un sistema di siepi in grado di fornire corridoi ecologici e costituire un connettivo diffuso, che si traduca in una serie di microcorridoi e di piccole unità di habitat, per permettere il ripristino della biodiversità.

Parte dell'ambito periurbano ricade anche in una fascia di rispetto cimiteriale, di cui all'art. 2H.3 sotto riportato, rispetto alla quale non sarebbe consentita una destinazione d'uso diversa da quella agricola.

Articolo 2H.3 - Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale

C1

Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi. L'uso ammesso è: U19.4; sono ammessi inoltre gli usi U 11 (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico) limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale, U43, U45.

C2

Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO, MS, RS, e RE.

C3

Le fasce di rispetto dei cimiteri sono determinate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19/04 e sono riportate nelle tavole di progetto del R.U.E.. In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici, ad esclusione di impianti tecnici, di infrastrutture tecnologiche e di manufatti diversi dagli edifici. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% della ST e del Volume esistente autorizzati e i cambi di destinazione d'uso purché compatibili con la quiete e la salubrità dei luoghi, oltre agli interventi di MO, MS, RS, RE.

C4

Gli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di zona, di interventi di recupero, nonché di demolizione con ricostruzione; in quest'ultimo caso l'intervento deve comunque rispettare una distanza dell'edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente.

In ultima analisi, risulta essere presente sull'area un sub-ambito derivante dal POC a cui viene riferita una specifica scheda di accordo chiamata "PAN_6_EMILIA" che si riporta di seguito.

PAN 6 EMILIA

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ampliamento di area produttiva (A-13) esistente senza aumento di capacità edificatoria mediante realizzazione di piazzale ad uso produttivo con opere di mitigazione vegetazionali.

Accordo art. 18 stipulato in data 21/12/2015 rep. 133281/20743.

L'efficacia della scheda è subordinata all'assolvimento degli impegni contenuti nell'accordo.

OBIETTIVI DI QUALITA'

- Realizzazione dei marciapiedi lungo la via Emilia lato monte nel centro abitato di Panighina;
- Messa in sicurezza dei percorsi casa – lavoro, scuola – lavoro all'interno della frazione di Panighina, mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo il Bevano.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

Foglio/particella	area
26245	12805
2633	913
totale	13718

SUPERFICIE TERRITORIALE (catastale)

Mq 13718

SUPERFICIE FONDIARIA

Mq 13718

di cui a destinazione piazzale privo di edificabilità per usi produttivi (superficie stimata)

Mq 8400

di cui a destinazione A13 artigianale produttiva (superficie stimata)

Mq 5318

SUL di tipo produttivo complessiva (esistente + prevista)

Mq 5318

Le dotazioni territoriali dovute ai sensi delle NTA del RUE saranno conteggiate in sede di rilascio del titolo abilitativo.

USI AMMISSIBILI

Artigianale - produttivo. Nel piazzale per usi produttivi, privo di capacità edificatoria, è ammissibile il deposito di merci e attrezzature. E' ammessa inoltre la costruzione di edifici ad uso produttivo utilizzando l'edificabilità già prevista dal RUE all'interno dell'ambito.

MODALITA' DI INTERVENTO

Titolo abilitativo: Titolo abilitativo previsto ai sensi del legge (Permesso di costruire o SCIA) con contestuale realizzazione di mitigazione visiva. Contestualmente o preliminarmente alla presentazione del titolo abilitativo, dovrà essere stipulata convenzione per la progettazione e realizzazione dell'opera di sostenibilità definita nelle condizioni di attuazione (interventi sulla viabilità e sulla messa in sicurezza dei percorsi a servizio della mobilità lenta come previsto nel Programma delle Opere Pubbliche), previa approvazione del progetto definitivo-esecutivo in Giunta comunale. Qualora si proceda alla monetizzazione dell'opera non si rende necessaria la convenzione. Al fine del rilascio del titolo abilitativo, deve essere allegato progetto delle piantumazioni.

Il titolo abilitativo deve rispettare le misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti riportate di seguito.

In fase di rilascio del titolo abilitativo per gli interventi ammessi da scheda dovrà essere rispettato il parametro della ST complessiva, anche mediante aggiustamenti tra la ST esistente e la ST assegnata di nuova previsione. La superficie fondiaria sarà calcolata sulla superficie reale dell'area destinata ad A13 per usi artigianali - produttivi sulla base di un rilievo planialtimetrico.

Categorie di intervento: Cambio d'uso di area, priva di manufatti con realizzazione di piantumazioni, nuova costruzione (NC), ristrutturazione edilizia (RE).

Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Onere di sostenibilità e opere compensative:

L'intervento è subordinato alla realizzazione, o monetizzazione, delle seguenti dotazioni aggiuntive per la sostenibilità all'insediamento:

1. Realizzazione di opere di mitigazione visiva con alberature alternate ad arbusti di altezza adeguata ai materiali stoccati e alle lavorazioni effettuate (considerando un tempo di crescita in circa cinque anni) per una larghezza variabile da mt. 10 a mt. 20 lungo il perimetro dell'area oggetto d'intervento, seguendo le modalità indicate nel Regolamento del Verde.
2. L'intervento è subordinato alla progettazione e realizzazione, o monetizzazione, delle seguenti dotazioni aggiuntive per la sostenibilità all'insediamento: interventi di sistemazione stradale nella zona di Panighina – Ospedaletto come dettagliato nell'ALLEGATO "ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2015- 2017" per un importo pari a euro 12,50 per ogni mq a piazzale produttivo privo di indice di edificabilità, assegnata con il POC per proposte art. 18 Lr 20/2000, per complessivi **euro 105.000,00** relativi alla progettazione esecutiva dei marciapiedi lungo la via Emilia lato monte nel centro abitato di Panighina, stimata in euro 5.000 comprensivi di IVA, spese ed oneri previdenziali, realizzazione dei marciapiedi lungo la via Emilia lato monte nel centro abitato di Panighina per € 50.000 e a interventi di riqualificazione stradale e miglioramento dell'accessibilità carrabile o pedonale nella frazione di Panighina per € 50.000, da concordare con la Giunta comunale in sede di approvazione del progetto degli interventi da eseguire.
3. Nel piazzale possono essere realizzate, mediante idoneo titolo abilitativo, platea impermeabile, vasche di decantazione nonché altri apparati per l'adeguamento delle reti fognarie e dei manufatti di trattamento delle acque reflue di dilavamento generale delle aree scoperte aziendali.

Contributo di costruzione: IE' dovuto ai sensi di legge al momento della presentazione del titolo abilitativo.

Tempistica di attuazione e validità dell'accordo:

Nei 90 giorni successivi all'approvazione della variante al POC, pena validità dell'efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto l'Accordo art. 18 LR 20/2000 e smi dal proponente e dall'Amministrazione comunale a spese del proponente, consegnate le fidejussioni a copertura dei progetti e delle opere di sostenibilità da realizzare.

Entro il **30 marzo 2016** dovranno essere iniziati i lavori previsti al precedente punto 2, di almeno una delle due opere previste, in accordo con l'Amministrazione comunale, pena escussione della relativa fidejussione.

Entro il **30 marzo 2017** dovranno essere iniziati i lavori della seconda opera di sostenibilità, pena escussione della relativa fidejussione.

Antecedentemente a tali scadenze, la Giunta comunale ha la facoltà di concedere proroghe su richiesta motivata dal parte del proponente, non superiore alla data di scadenza del primo POC.

Il mancato rispetto dei termini sopra riportati comporta la escussione delle fidejussioni da parte del Comune.

Entro la **scadenza del primo POC** (approvato il 27 settembre 2012) deve essere presentato dal proponente il titolo abilitativo (Permesso di costruire o SCIA, ai sensi di legge) con piantumazioni, convenzionato all'esecuzione delle opere pubbliche di cui al punto 2, che dovranno essere terminate entro la scadenza del primo POC, ovvero con la monetizzazione dell'onere di sostenibilità, completo di tutti gli elaborati indicati dal RUE.

Trattandosi di superficie edificabile proveniente da ambito consolidato A13 e cambio d'uso, a seguito della formalizzazione dell'accordo e dell'assolvimento dei relativi obblighi, i contenuti della presente scheda verranno recepiti in analogha scheda di RUE, che non ha scadenza temporale.

In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000, prevalgono i contenuti della scheda.

Garanzie:

A garanzia dell'impegno del richiedente a realizzare/cedere o monetizzare le sopra indicate opere di sostenibilità per un valore pari a **€105.000,00** vengono consegnate in fase di sottoscrizione dell'Accordo due polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie di pari importo rispettivamente agli interventi di cui al punto 2, che saranno svincolate a seguito dell'ottemperanza degli impegni assunti con l'Accordo art. 18 di attuazione delle condizioni di attuazione.

Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo verrà svincolata la fidejussione prestata a garanzia dell'intervento che è stata inserita nel POC in fase di adozione. La fidejussione per la realizzazione delle piantumazioni verrà prestata in sede di rilascio del titolo abilitativo.

MODALITA' DI INTERVENTO

ValSAT:

Ai sensi dell'art. 2.13 delle NT A del RUE, nella zona tra la via Emilia e la quinta collinare retrostante non sono autorizzabili depositi di materiale e/o impianti mobili che impediscano la visibilità delle quote superiori a 50 metri. La previsione PAN_6, ricade pressoché interamente in aree art. 19 (Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale), per cui la progettazione delle aree esterne dovrà tenere conto del corretto inserimento paesaggistico.

Con particolare riferimento alle previsioni di tipo produttivo dovrà essere operato un bilancio degli usi idrici e delle strategie che concorrono al risparmio della risorsa, prevedendo tutte quelle misure volte ad una gestione sostenibile del ciclo idrico con specifico riferimento agli apporti meteorici.

PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):

ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Proposta PAN_6

A.26) La proposta PAN_6 prevede, in ambito agricolo periurbano, l'ampliamento dell'esistente ambito specializzato per attività produttive frontistante lato monte la Via Ponara, da utilizzare come piazzale per usi produttivi e la realizzazione di edifici per i medesimi usi utilizzando a tal fine l'edificabilità prevista dal RUE per la contigua area produttiva in capo alla medesima proprietà.

Come desumibile dallo schema di accordo, il progetto prevede di utilizzare tale area come deposito materiali legati all'attività della Romagnola Strade S.p.a. e di effettuare il risanamento igienico-ambientale del cantiere, come richiesto dalla D.G.R. 18690/06. La suddetta attività produttiva è attualmente insediata a ridosso della Via Emilia in Comune di Forlimpopoli ed è ricompresa in ambito di riqualificazione A11-16 "*Comparto di riqualificazione Via Emilia sud*", per il quale il PSC (del Comune di Forlimpopoli) prevede l'obiettivo di incentivare "*la rilocalizzazione delle attività produttive esistenti in contesti più funzionali dal punto di vista territoriale*" e di "*favorire così il recupero del versante sud della Via Emilia, in prossimità del confine con Bertinoro, quale area privilegiata di rete ecologica, funzionale a sviluppare un cono percettivo privilegiato verso l'appennino ed il santuario di madonna del Lago*".

Alla luce di ciò, si evidenzia che l'inserimento nel POC di tale intervento potrebbe rendere più difficoltosa l'attuazione delle previsioni di riqualificazione definite dal PSC del Comune di Forlimpopoli. Si chiede pertanto di verificare, sentita l'Amministrazione comunale di Forlimpopoli, quanto sopra.

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012)

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA

Gli interventi previsti devono migliorare l'attuale sistema di smaltimento delle acque nere e/o miste, non devono aggravare l'attuale sistema fognario-depurativo.

Per conseguire quanto sopra riportato è bene prevedere i seguenti criteri di progettazione:

- le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno, quando possibile, scaricare direttamente in acque superficiali, l'impossibilità dovrà essere asseverata sa specifica relazione a firma del tecnico progettista del PUA.
- le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno, quando possibile, essere collegate nelle attuali fogne nere o nei sollevamenti di fogna nera esistenti;
- verificare il comportamento idraulico delle fognature miste attuali nel caso le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche e delle acque nere dovessero essere innestate nelle attuali reti di fognatura mista o nelle reti di fognatura nera di tipo "B" che conferiscono comunque in reti miste;
- realizzare con gli interventi previsti, le fogne nere e/o miste nelle zone delimitate e stabilite come agglomerato dalla Provincia di Forli-Cesena.

Si rammenta che la presenza di una fognatura nera o mista non implica automaticamente la fattibilità di estensione della stessa o la possibilità di conferimento di nuove fognature, sia per la presenza di fossi a cielo aperto, di acque superficiali tombinate, di scoli consorziali o la presenza di vari altri sottoservizi, per cui ogni intervento dovrà essere attentamente valutato caso per caso verificando sul posto le possibilità di estensione o di collegamento fognature. Alcune zone, sia dentro la delimitazione di agglomerato sia fuori dalla delimitazione, non sono servite da fognature; verificare attentamente le possibilità di fornitura del servizio fognario. Nel caso di interventi urbanistici previsti in agglomerati non risanati il collegamento di nuovi carichi urbani dovrà attendere il

completamento del risanamento. Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in fognatura previste da Hera, in particolare gli allacciamenti e le reti interne dovranno essere realizzate conformemente alle prescrizioni previste nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Forlì-Cesena n°13, assunta in data 17 dicembre 2008, in particolare alla PARTE III-Capo I,II e III.

Le nuove fognature devono essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo spurgo. Gli eventuali scarichi di tipo industriale o assimilato in fognatura delle attività produttive, comprese nei POC, saranno valutate caso per caso in base alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui ed in caso di parere positivo potranno essere autorizzate allo scarico in fognatura con apposito atto autorizzativo. Ogni scarico produttivo o industriale dovrà essere autorizzato preventivamente al rilascio del permesso a costruire, come previsto nelle procedure di richiesta di modifica autorizzazione allo scarico o nuova autorizzazione per stabilimenti produttivi ai sensi del vigente regolamento di fognatura approvato da ATO.

FOGNATURA BIANCA

Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fognatura nera o fognatura mista, intercettata al depuratore. In particolare le regole dell'invarianza idraulica sono peggiorative sia rispetto alla funzionalità dello scolmatore di rete, sia rispetto al processo depurativo. Si richiede pertanto una valutazione circa la possibilità di scaricare le reti bianche in sistemi fognari non collegati al depuratore o direttamente in acque superficiali o in reti di fognatura bianca debitamente autorizzate, in ogni caso si richiede la restituzione cartografica delle fognature bianche in files *.dwg, possibilmente conforme alle specifiche HERA. Si rammenta che tutte le nuove reti di fognatura bianca dovranno essere debitamente autorizzate. Se il nuovo sistema fognario si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso si generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.

VALUTAZIONE SOSTENIBILITA' FRAZIONI

La frazione "Panighina" che attraverso le fogne esistenti nere "A", nere "B" e miste e i sollevamenti "Capocolle", "Fonderia", "Ferrovia", "Ex. Dep. di Forlimpopoli" e "S5-Mattei" conferiscono al depuratore D1 di Forlì. Per liberare le aree previste è necessario che sia attuata la separazione completa delle reti di una delle due frazioni; a parere di Hera meglio sarebbe la separazione di Capocolle che ha sicuramente un maggiore effetto di alleggerimento sul sistema di trasporto verso Forlì ma, in alternativa è accettabile anche la separazione totale della frazione di Panighina associata alla regolazione/automazione dell'opera di presa da mista di Capocolle. In termini di efficacia si possono così definire le priorità degli interventi: La sola automazione dell'opera di presa di Capocolle consente il via libera allo scarico per i comparti previsti da POC per la frazione stessa, per 95 AE, e per i comparti minori di Panighina per 105 AE.

Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6; PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5; **PAN_6**; PAN_7.

Per questo ultimo si rimarca l'obbligo di scarico delle acque meteoriche in acque superficiali o bianche separate; in caso di impossibilità lo stesso dovrà essere subordinato alle opere richieste ai comparti dell'area industriale di via delle Fonde A13.3 e CA_17.

SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO

Per la frazione "Panighina" l'allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione della nuova dorsale idrica denominata "Ospedaletto di Bertinoro – S.M.Nuova" (1° - 2° - 3° lotto). L'intervento denominato potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione e tale lotto è già risolutivo delle problematiche di Panighina. Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di valutazioni sulle capacità residue del servizio acquedotto; tali valutazioni hanno evidenziato criticità conclamate e perduranti già da alcuni anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla prima previsione, rimangono fondamentali le azioni già in corso per aumentare le capacità di trasporto e distribuzione senza le quali nemmeno gli interventi, inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati appartenenti a RUE, possono essere sostenibili. La Scrivente, come già avviene analizzerà tali interventi consolidati, non compresi nel POC, in maniera singola e puntuale sulla base di richieste da parte dell'Amministrazione Comunale.

VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI

L'allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione della nuova dorsale idrica denominata "Ospedaletto di Bertinoro – S.M. Nuova" (1° - 2° - 3° lotto). L'intervento denominato Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già risolutivo delle problematiche di Panighina. PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5; **PAN_6**; PAN_7; A13.3; CA_17.

AUSL e ARPA (prot. com. n. 11660 del 13 luglio 2011 integrato con prot. com. n. 1292 del 26 gennaio 2012 e prot. com. n. 5592 del 17 aprile 2012)

Constatato che la proprietà si estende fino alla Via Ponara, visto che è presente un edificio residenziale, al fine della sua tutela andrà realizzata, lungo tutto il perimetro di contatto, un'ideale fascia a verde inedificata. Tale

fasca deve avere dimensione tale da contenere almeno una barriera vegetale, costituita da doppio filare formato con specie autoctone arbustive.

C6 RETE GAS (prot. com. n. 6188 del 27 aprile 2012):

Si riserva, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di ampliamento e potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste di posa rete e allacciamenti alle aree edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione della richiesta di preventivo di estensione rete e allacciamenti.

Trattasi dunque di un accordo tra l'azienda Romagnola Conglomerati Srl e l'Ente Comunale che prevede, a partire dalla data di stipulazione, l'ampliamento dell'esistente ambito specializzato per attività produttive a dispetto dell'altro ambito, quello agricolo periurbano. Ne risulta la possibilità di utilizzare il piazzale frontistante lato monte di Via Ponara per usi produttivi e la realizzazione di edifici per i medesimi usi, utilizzando a tal fine l'edificabilità prevista dal RUE per la contigua area produttiva in capo alla medesima proprietà.

Si specifica che alla data di stipulazione (anno 2015) le particelle catastali ricomprese all'interno del sub-ambito erano solamente la 33 e la 245 del foglio 26. La particella 245 è poi stata successivamente frazionata tramite atto di variazione del 21/09/2017, portando alla creazione della particella 307.

Pur ricadendo nella “zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale “ del PTCP, la superficie aziendale ricompresa nel comune di Bertinoro era stata dunque normata e riconosciuta dal RUE quale area produttiva.

3.11 Zonizzazione acustica

3.11.1 Comune di Forlimpopoli

Secondo il Comune di Forlimpopoli l'area di intervento ricade in Classe 4.

Classe IV: aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.




Figura 32: Z.A.C. del Comune di Forlimpopoli

I valori limite di emissione definiti all'art.2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 riferiti a sorgenti sonore mobili e fisse sono indicati all'interno della Tabella B dell'Allegato del DPCM 14.11.97:

CLASSE	AREA	Limiti assoluti	
		notturni	diurni
I	Particolarmente protetta	35	45
II	Prevalentemente residenziale	40	50
III	Di tipo misto	45	55
IV	Di intensa attività industriale	50	60
V	Prevalentemente industriale	55	65
VI	Esclusivamente industriale	65	65


Tabella a: Valori limiti di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14.11.97)

I valori limite di immissione definiti all'art.2, comma 3, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore sono indicati all'interno della Tabella C dell'Allegato del DPCM 14.11.97:

CLASSE	AREA	Limiti assoluti	
		notturni	diurni
I	Particolarmente protetta	40	50
II	Prevalentemente residenziale	45	55
III	di tipo misto	50	60
IV	di intensa attività umana	55	65
V	Prevalentemente industriale	60	70
VI	Esclusivamente industriale	70	70

Tabella b: Valori limiti di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14.11.97)

3.11.2 Comune di Bertinoro



Secondo la Zonizzazione acustica del Comune di Bertinoro l'area di interesse risulta in parte in Classe III ed in parte in Classe V.

Classe III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

Classe V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

I valori limite di emissione e di immissione per queste tipologie di classi sono gli stessi riportati dal ZAC del Comune di Forlimpopoli, ovvero quelli riportati dal DPCM 14/11/1997.

3.12 Zone SIC-ZPS

L'area oggetto di analisi risulta esterna a siti della Rete Natura 2000. In particolare l'area protetta più vicina all'impianto risulta essere la SIC/ZSC IT4080006 "Meandri del fiume Ronco". Detta area dista dal sito in esame più di 4 km: si ritiene pertanto che l'incidenza della modifica di processo sulle aree protette sia nulla.





Figura 34: Individuazione area ZSC prossima all'impianto

3.13 Beni Culturali e paesaggistici

Da una ricognizione svolta con il portale del Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna emerge che all'interno del lotto di progetto non sono presenti beni culturali vincolati. Ad una distanza di circa 690 m dall'area di interesse è presente un bene architettonico (Santuario di Santa Maria del Lago), tutelato ai sensi degli artt. 2 e 10 del D.Lgs. 42/2004, ma esso è locato ad una distanza tale da non subire in alcun

modo eventuali impatti legati all'intervento in esame.



3.14 Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

L'area di interesse si pone, come detto, sul versante Sud-Ovest della via Emilia, in posizione interposta tra la medesima S.S. e la strada comunale Ponara. Circa in corrispondenza dell'ingresso allo stabilimento si verifica il congiungimento di 2 scoli idraulici, ossia:

- lo scolo Fossone Ponara, proveniente da ovest, ad oggi tombinato lungo tutto il tratto in cui il tracciato si sovrappone alla superficie dell'impianto della Romagnola Conglomerati;
- lo scolo Ponara 1° ramo;

all'interno dello scolo Ponara, proveniente da Sud-Ovest, prima che questo attraversi la via Emilia.

Il corpo idrico più rilevante presente nell'arco di 500 m dallo stabilimento risulta essere il Torrente Bevano.

Si riporta, nell'immagine che segue, l'idrografia superficiale:



Figura 37: Stralcio della "Mappa di pericolosità" del PGRA – Reticolo principale dei Bacini regionali romagnoli





Figura 38: Stralcio della "Mappa di pericolosità" del PGRA – Reticolo secondario dei Bacini regionali romagnoli



Non esistono vincoli tali da impedire la variante in oggetto, che risulta essere conforme al PGRA.

4 INQUADRAMENTO PROGETTUALE

4.1 Descrizione del progetto

Nella tabella che segue si riportano gli estremi catastali di tutti i terreni di proprietà di Romagnola Conglomerati Srl nell'area di Via Ponara

PROPRIETA'

Comune di Forlimpopoli		
fg.	part.	mq.
26	33	14.970
26	234	5.818
26	393	2.269
26	456	4.210
26	457	1240
totale mq		28.507

Comune di Bertinoro		
fg.	part.	mq.
26	62	3.782
26	63	106
26	307	8.813
26	311	2.114
totale mq		14.815

totale mq proprietà		43.322
---------------------	--	---------------

AREA A DISPOSIZIONE

Comune di Forlimpopoli		
fg.	part.	mq.
26	33	14.970
26	234	5.818
26	457	1240
totale mq		22.028

Comune di Bertinoro		
fg.	part.	mq.
26	62	3.782
26	63	106
26	307	8.813
26	311	2.114
totale mq		14.815


totale mq proprietà		36.843
---------------------	--	---------------

AREA ATTUALMENTE AUTORIZZATA

Comune di Forlimpopoli		
fg.	part.	mq.
26	33	14.970
totale mq		14.970

Comune di Bertinoro		
fg.	part.	mq.
26	62	3.782
26	63	106
26	307	8.813
totale mq		12.701

totale mq area utilizzata		27.671
---------------------------	--	---------------



Le particelle 234 e 457 del foglio 26 sono le aree in ampliamento dell'attuale attività, per una superficie complessiva di 7.058 mq.

Si sottolinea inoltre che all'interno dell'area dello stabilimento una parte delle aree è utilizzata da un'altra attività: Romagnola Conglomerati Srl ha dato in affitto tale area alla ditta Romagnola Strade SpA.

L'intervento di modifica del layout di lavorazione con la sostituzione di alcune macchine e l'installazione di nuove macchine, dispositivi, silos, è finalizzato a migliorare il ciclo di lavorazione, aumentare la percentuale di riciclo rifiuti, abbattere le emissioni in atmosfera di polveri e rumori, diminuire i consumi energetici. Tale intervento interesserà l'intera area dello stabilimento industriale.

Il progetto prevede nello specifico la realizzazione dei seguenti interventi:

- urbanizzazione di un'area di superficie complessiva pari a 7.058 mq;

- dismissione dell'esistente gruppo di frantumazione-vagliatura;
- installazione del nuovo gruppo, con installazione parziale nel nuovo lotto;
- installazione di un nuovo impianto per la produzione di misto cementato;
- fascia a verde di mitigazione dell'area;

Nei paragrafi seguenti si procede alla analisi dei singoli interventi.

4.1.1 Urbanizzazione del piazzale

L'area di intervento è oggi terreno incolto sterile, in parte usata come rimessaggio e sarà oggetto di trasformazione per la realizzazione di un piazzale in stabilizzato, avente la superficie complessiva pari a 7.058 mq.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- rimozione del materiale depositato e degli impianti accessori, che se possibile verranno riallocati, in alternativa si procederà allo smaltimento degli stessi;
- scotico della superficie, per una profondità media di 15 cm su tutta la superficie di intervento. Si ottiene un volume di terreno vegetale pari a circa 1.000 mc da ridestinare ed eventualmente smaltire;
- trattamento a calce e cemento del terreno naturale per una profondità di circa 40 cm;
- fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, del tipo 500 gr/mq, avente la funzione di separazione degli inerti e di ripartizione degli sforzi del rilevato;
- fornitura e posa in opera di inerti, derivanti dallo stabilimento stesso, per uno spessore medio di 60 cm, pezzatura 30-70 mm;
- fornitura e posa in opera di fondazione stradale, realizzata da recupero di macerie e rottami di calcestruzzo, di pezzatura 0-30 mm, per uno spessore di 40 cm.

4.1.2 Sottoservizi

I nuovi piazzali saranno dotati dei sottoservizi di seguito elencati:

- rete fognatura: il piazzale contiene materiale inerte derivante dalla lavorazione dei rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, pertanto in caso di pioggia si avrà la produzione di acque di dilavamento ai sensi della DGR 1860/2006. Tali acque saranno raccolte da una rete fognaria e trattati in loco in un impianto dedicato di sedimentazione composto da alcune vasche in serie per accumulo fanghi e disoleatore a coalescenza, come da elaborati grafici allegati;
- rete elettrica: sarà realizzata una rete di distribuzione elettrica, per l'alimentazione dei macchinari che verranno installati in tale area.

Una volta completati i lavori sul nuovo lotto si procederà all'inizio dell'installazione dei nuovi macchinari della linea di frantumazione-vagliatura.

4.1.3 Dismissione della linea di frantumazione-vagliatura esistente

La linea di frantumazione-vagliatura esistente è costituita, in ordine di lavorazione, da:

- frantoio primario – macchinario primario di frantumazione dei rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, verrà recuperato e spostato dalla posizione attuale;
- gruppo vagli e mulini di frantumazione – allo stato attuale questo macchinario è collocato in corrispondenza dell'area più a nord dello stabilimento in prossimità della linea di essiccazione-miscelamento Benninghoven; permette la separazione delle diverse frazioni vagliate e la ulteriore frantumazione della parte più grossolana parziale; questo macchinario verrà completamente demolito e sarà smaltito come rifiuto;
- nastri trasportatori – collegano tutta la linea di produzione e permettono lo scarico a terra in cumuli del materiale lavorato; verranno sostituiti da nuovi nastri di diversa metratura e con copertura.

Si procederà in primis alla dismissione della parte elettrica ed eventualmente idraulica di questi macchinari, per poi procedere al loro smontaggio. Non si esclude l'utilizzo di pinze cesoie smantellatrici per la demolizione meccanica della linea.

4.1.4 Installazione della nuova linea di frantumazione-vagliatura

Prima di procedere all'installazione della nuova linea di frantumazione-vagliatura si rende necessario:

- spostare l'eventuale materiale (rifiuti in ingresso, MP, MPS, prodotti) stoccato in cumuli nelle aree interessate dagli interventi di installazione della nuova linea;
- realizzare in opera i basamenti delle colonne di sostegno dei nastri trasportatori e le platee di appoggio dei macchinari (frantoi, vagli, tramogge);
- realizzare i sottoservizi a servizio della linea di produzione, in particolare per l'energia elettrica ed eventualmente per gli impianti idrici;
- installazione dei macchinari e collegamento degli stessi all'impianto elettrico di stabilimento.

La consegna della nuova linea avverrà in contemporanea con il montaggio della stessa, in maniera tale da permettere un ingombro contenuto degli stessi all'interno dello stabilimento. Gli imballaggi generati da tale montaggio saranno gestiti come rifiuto secondo la normativa di settore.

Al termine dell'installazione si procederà al collaudo della linea secondo gli standard del produttore per verificare il corretto e sicuro funzionamento.

4.1.5 Installazione del nuovo impianto di produzione di misto cemento

Le fasi di installazione di questo nuovo impianto, non presente precedentemente all'interno dell'impianto, seguirà le stesse fasi di installazione della nuova linea di frantumazione-vagliatura. La differenza maggiore consisterà nelle dimensioni, che sono molto più ridotte per questo impianto.

4.1.6 Area di mitigazione

La trasformazione urbanistica dei terreni avrà un impatto soprattutto dal punto di vista paesaggistico. Di conseguenza verrà approntata una fascia di verde sul perimetro libero dei due lotti interessati, dando risposta alle prescrizioni di PSC e RUE.

Nello specifico verrà realizzata la fascia sul lato sud-ovest delle particelle 234 e 457, essendo sugli altri lati di confine già presenti alberi di una certa altezza con la funzione di mitigazione.

4.2 Descrizione della variante urbanistica

Nei capitoli precedenti si è dunque provveduto a descrivere l'area soggetta all'attività della Romagnola Conglomerati srl dal punto di vista urbanistico, prendendo in esame tutti gli strumenti urbanistici attualmente vigenti.

Sinteticamente è emerso che:

- l'inquadramento territoriale proposto dal PTCP non risulta essere aggiornato ed in linea con la nuova disciplina regionale del PRRB in merito ai criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti;
- in base a quanto disposto dal PTCP si riscontrano aspetti di “parziale idoneità” dall'area (tematismi di cui agli Art. 19 e 28), per i quali l'ampliamento risulta attuabile a condizione di specifiche progettuali che tengano conto dei vincoli vigenti, ed aspetti di “non idoneità”, quale il vincolo relativo alla tutela del vigneto di cui all'art. 21 del D.lgs.228/2001. Questo vincolo risulta tuttavia superabile una volta verificato che la tipologia di rifiuti trattati e recuperati rientra tra i casi di cui all'art. 21 delle NTA del PRRB;
- gli strumenti urbanistici comunali, in sede di recepimento della disciplina provinciale, hanno predisposto specifiche schede d'ambito al fine di riqualificare o trasformare le aree interessate dallo stabilimento e quelle limitrofe, poste a Sud rispetto al tracciato della via Emilia. In particolare:
 - secondo il PSC di Forlimpopoli (scheda d'ambito A11-16) per le attività ricadenti sul territorio in esame si propone la delocalizzazione (opzione 1) o la riqualificazione in loco (opzione 2);
 - secondo il RUE di Bertinoro, l'area di stabilimento ricade in parte in un sub-ambito di cui alla specifica scheda “PAN_6_EMILIA”, la quale, nonostante la classificazione dell'area ad ambito agricolo periurbano, riconosce la piena disponibilità della stessa ad un uso per fini produttivi definendone anche le possibilità edificatorie.

E' necessario considerare che gli obbiettivi e le previsioni di cui alle schede d'ambito comunali, di cui alla scheda A11-16 del PSC di Forlimpopoli che ricomprende l'area destinata ad ampliamento, hanno perso validità ai sensi dell'Art.4, comma 5 e comma 7 punto c della L.R. 24/2017. Di fatto, non sono stati conseguiti specifici strumenti attuativi entro il termine indicato dalla medesima Legge Regionale, ossia al 31.12.2023, e di conseguenza tutto il territorio comprendente i due sub-ambiti A e B dell'ambito A11-16 si può considerare a piena destinazione agricola.

In base a ciò ed alla volontà dell'azienda di inglobare la part. 234 e 457 del fg. 26 del Comune di Forlimpopoli, si rende necessaria la presentazione di Procedimento Unico ex art. 53 della L.R. 24/2017 comprensiva di proposta di variante urbanistica inerente tali particelle, le quali consentono l'attuazione di tutte le modifiche impiantistiche proposte nel Procedimento Unico stesso. Per ulteriori dettagli si rimanda perciò all'elaborato in cui viene proposta apposita variante al RUE di Forlimpopoli con riferimento alla "Scheda di analisi e indicazioni operative relative agli edifici del territorio comunale" n. 630 in vigore dal 2007. Si propone l'aggiornamento di tale scheda.



COMUNE DI FORLIMPOPOLI
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
CENSIMENTO BENI SPARSI NEL TERRITORIO RURALE

ANNO 2007

SCHEDA DI ANALISI E INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI EDIFICI DEL TERRITORIO COMUNALE

Frazione: Forlimpopoli

Scheda n. 630

Via: Ponara

n° 0

Codice bene: 013_630




FOTO 1




FOTO 2

Classificazione tipologica

Tipologia Tipo N1.3d – Strutture tecnologiche, macchinari, ecc.

Note: In Ambito A11-16 - Attività soggetta ad autorizzazione per immissioni in atmosfera (Autorizz. Prov. N.96 del 08.08.2013)

Strutture edilizie

Numero piani sottotetto -

Numero piani fuori terr -

Numero piani interrati: -

Corpi Secondari

Capannoni:

Figura 41: Scheda di analisi e indicazioni operative relative agli edifici del territorio comunale n. 630 – RUE Forlimpopoli (stato attuale, pagina 1)

CONSERVAZIONE E FUNZIONE, DISCIPLINA DI INTERVENTO E DESTINAZIONI AMMESSE

Stato di Conservazione

Stato di conservazione: Nessuna informazione

Livello di attuazione: _

Funzione principale: PRODUTTIVA (INDUSTRIALE E ARTIGIANALE)

Funzione secondaria: NO

Occupazione: Nessuna informazione

Proprietà: Romagnola Strade

Categorie di intervento ammesse

Disciplina intervento: Gli interventi edilizi ammessi dalle norme del Rue (art. 5.1) per gli edifici esistenti negli Ambiti A11 in assenza di inserimento nel POC

Destinazioni d'uso ammesse

Destinazioni d'uso: Norme Rue art. 1.6 lettera S comma 5: b6, c1, c2 limitatamente a magazzini e depositi, c3 e d2.

Condizioni particolari: Qualsiasi intervento edilizio o cambio d'uso non connesso all'attività agricola è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che preveda la realizzazione di adeguate cortine vegetali di mitigazione e la rimozione di eventuali manufatti superfetativi.

Figura 42: Scheda di analisi e indicazioni operative relative agli edifici del territorio comunale n. 630 – RUE Forlimpopoli (stato attuale, pagina 2)

Scheda ERr n. 630

L'edificio ha accesso in via Ponara nei pressi dell'incrocio con la via Emilia per Cesena, l'area di pertinenza è in Ambito rurale, in rete ecologica di fascia 1 ed è compreso in ambito A11-16; non sono presenti vincoli naturali o ambientali.

L'uso in atto, non connesso all'attività agricola, è riconducibile a lavorazione inerti, movimento terra e realizzazione strade; la presente attività risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera (Autorizzazione Provincia di Forlì - Cesena n. 96 del 03.08.2013 Prot. Prov. 54342/2013). L'area di pertinenza è collegata alle principali reti tecnologiche.




Ctr



Estratto Tav. 2b del PSC

Figura 43: Scheda di analisi e indicazioni operative relative agli edifici del territorio comunale n. 630 – RUE Forlimpopoli (stato attuale, pagina 3)



Estratto Tav. 2a del Rue (vincoli)



Foto aerea



Individuazione catastale area di pertinenza (F 26, p. 33.245 e 234) – non in scala

Figura 44: Scheda di analisi e indicazioni operative relative agli edifici del territorio comunale n. 630 – RUE Forlimpopoli (stato attuale, pagina 4)

5 ANALISI DI COERENZA

5.1 Analisi di coerenza esterna

La coerenza con le politiche comunitarie e nazionali è stata assunta come base per l'elaborazione della strategia della variante, sia nella fase di definizione degli obiettivi specifici e identificazione delle linee di intervento prioritarie per tipologia di azione/gestione/programma/politica, che nella successiva fase di formulazione della programmazione operativa.

La valutazione ex-ante ambientale ha il compito di verificare come tale orientamento sia stato effettivamente realizzato in sede di elaborazione della variante proposta e se essa abbia riguardato anche la sostenibilità ambientale.

Il seguente elenco fa propri i principi generali tenuti a riferimento nello sviluppo della VALSAT, eccetto le indicazioni non pertinenti con il tipo di trasformazione e l'ambito territoriale in esame. Si individuano i seguenti principi di sostenibilità generale.

5.1.1 *Obiettivi fissati a livello nazionale e comunitario*

- Uso sostenibile delle risorse ambientali: minimizzazione delle quantità e del costo ambientale delle risorse consumate (energia, acque, materiali);
- Miglioramento della qualità dei servizi;
- Riduzione dell'inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta;
- Riduzione dell'esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la salute umana e l'ambiente naturale;
- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e ambientali, sul suolo a destinazione agricola e forestale, sul mare e sulle coste;
- Consumo di nuovo territorio in rapporto alle reali esigenze e solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;
- Promozione di azioni atte a sviluppare l'economia locale in termini quantitativi e qualitativi, in un quadro di sostenibilità ambientale e sociale;
- Protezione del territorio dai rischi idrogeologici;
- Riduzione del quantitativo totale di rifiuti destinati a smaltimento, con un'incentivazione della destinazione a recupero.

5.1.2 *Obiettivi fissati dai piani regionali e provinciali*

Nella tabella a seguire vengono passati in rassegna i principali strumenti di governo del territorio di tipo provinciale e regionale, valutando sinteticamente quali sono gli obiettivi da essi prefissati, in termini di qualità ambientale e come si rapportano gli interventi in progetto.

Piano sovraordinato	Prestazioni Richieste	Coerenza nell'intervento in progetto
Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)	Il PTR è un documento programmatico le cui ricadute territoriali vanno verificate in strumenti di dettaglio diverso (PTCP). Per quel che riguarda la pianificazione strategica comunale, si possono individuare tre elementi fondamentali: •Risparmio di suolo; •Razionalizzazione del sistema produttivo e dei servizi; •Tutela della qualità del territorio.	Coerenza
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)	Il PAIR fissa gli standard per il perseguimento di specifici obiettivi volti al miglioramento delle condizioni della qualità dell'aria.	Coerenza
Piano di Tutela delle Acque (PTA)	Il PTA impone misure per la protezione, la gestione e il miglioramento della qualità delle risorse idriche, promuovendo l'uso sostenibile delle acque, la riduzione dell'inquinamento e la conservazione degli ecosistemi acquatici.	Coerenza
Piano Regionale gestione Rifiuti e Bonifiche (PRRB)	Il PRRB stabilisce misure per la gestione sostenibile dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; i suoi obiettivi sono - ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e della loro gestione/trattamento - promuovere l'economia circolare - garantire la sicurezza e la salute pubblica	Coerenza
Piano Energetico Regionale (PER)	Il PER prevede misure e strategie per la gestione e lo sviluppo delle risorse energetiche in modo sostenibile, mirate a ridurre l'impatto ambientale, promuovere l'efficienza energetica e favorire l'uso di fonti rinnovabili.	Coerenza
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	Il PTCP fissa specifici standard di riferimento per i RUE/PSC di livello Comunale. Per quanto attiene il progetto al suo interno si possono trovare le specifiche territoriali per gli impianti di recupero rifiuti che è obbligo rispettare.	Coerenza
Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	Il PGRA prescrive azioni per ridurre le conseguenze negative delle alluvioni su salute, territorio, beni, ambiente, patrimonio culturale e attività economiche e sociali, le quali si traducono poi in specifiche prescrizioni.	Coerenza

5.2 Analisi di coerenza interna

Nella situazione oggetto di valutazione, il territorio su cui insiste l'intervento è di competenza del Comune di Forlimpopoli (FC), ove con l'entrata in vigore della L.R. 24/03/2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio", allo stato attuale risultano vigenti gli strumenti urbanistici del Piano Strutturale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ed il Piano Operativo Comunale (POC).

Sulla base di quanto sopra esposto si può, comunque, affermare che le opere sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti. Infatti, gli interventi in progetto sono volti a mantenere la continuità e la funzionalità del tessuto artigiano/industriale della località Panighina in cui si colloca lo stabilimento produttivo; l'integrità del paesaggio il quale non subisce frammentazioni con l'urbanizzazione di quest'area; la salvaguardia degli aspetti ambientali, con particolare riferimento al comparto aria, acqua e suolo; la tutela della popolazione insediata nel medesimo territorio.

5.3 Analisi del livello di integrazione del principio di sostenibilità ambientale

L'integrazione è uno dei punti di forza dei piani urbanistici. La variante in esame riguarda solo la modifica e aggiornamento della "Scheda di analisi e indicazioni operative relative agli edifici del territorio comunale" n.630 Via Ponara, Codice Bene_013_630.

Non apporta ulteriori modifiche ai Piani vigenti.

Il concetto di integrazione che si vuole promuovere nel contesto della Pianificazione territoriale attraverso la VALSAT non si limita a un momento specifico, quale può essere ad esempio un giudizio di compatibilità ambientale, bensì cerca la sua applicazione all'interno dell'intero processo di formulazione delle idee e delle strategie di sviluppo, cioè durante il processo stesso di programmazione. La VALSAT deve essere quindi lo strumento che adatta il piano alle nuove condizioni, leggendo attraverso il monitoraggio l'evoluzione del sistema e fornendo la capacità di adattare sub-obiettivi e strumenti alle nuove condizioni.

5.4 Analisi SWOT

L'analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo.

- Punti di forza (S) : le attribuzioni dell'organizzazione che sono utili a raggiungere l'obiettivo;
- Punti di debolezza (W) : le attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose per raggiungere l'obiettivo;
- Opportunità (O) : condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo;
- Rischi (I) : condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance.

La dimensione del modello di analisi SWOT può essere meglio compresa attraverso la seguente matrice:

SWOT-analysis	Analisi Interna	
	Forze	Debolezze
A n a l i s i E s t e r n a	Opportunità	<i>Strategie S-O:</i> Sviluppare nuove metodologie in grado di sfruttare i punti di forza del piano.
	Minacce	<i>Strategie S-T:</i> Sfruttare i punti di forza per difendersi dalle minacce.
		<i>Strategie W-O:</i> Eliminare le debolezze per attivare nuove opportunità.
		<i>Strategie W-T:</i> Individuare piani di difesa per evitare che le minacce esterne acuiscono i punti di debolezza.

Di seguito viene effettuata l'analisi SWOT attraverso l'esame dei quattro componenti che costituiscono la matrice dell'analisi SWOT.

5.4.1 *Punti di forza*

- Miglioramento del ciclo di lavorazione dello stabilimento tramite un allargamento e una riorganizzazione degli spazi a disposizione
- Continuità urbanistica dell'area senza frammentazione del paesaggio
- Aumento della percentuale di recupero rifiuti
- Diminuzione dei consumi energetici
- Abbattimento delle emissioni in atmosfera di polveri e rumori

5.4.2 *Punti di debolezza*

- Utilizzo di terreno della Rete Ecologica di fascia I
- Aumento del traffico veicolare indotto
- Aumento degli scarichi idrici nello Scolo Ponara

5.4.3 *Opportunità*

- Diminuzione della percentuale di rifiuti destinati a smaltimento in discarica

5.4.4 Rischi

- Mancato ripristino ambientale dell'area

5.5 Analisi del livello di compatibilità

LIVELLO		LIVELLO COMPATIBILITÀ
COMPATIBILITÀ PROGRAMMATICA	STRUMENTI PIANIFICATORI	ALTO
COMPATIBILITÀ USO DELLE RISORSE	CONSUMI	ALTO

	EMISSIONI	<p>Le emissioni previste nell'area sono molto ridotte, e si riducono alla sola presenza di parte della nuova linea di frantumazione-vagliatura e di alcuni cumuli di MPS. Non sono presenti punti emissivi di tipo convogliato. Può verificarsi un leggero incremento dell'emissione di polveri dovute alla movimentazione del materiale sui piazzali di progetto.</p> <p>L'incremento nella produzione di acque reflue è limitato alle acque di dilavamento meteoriche insistenti sull'area. Dette acque saranno convogliate e trattate in loco prima di essere scaricate in canale.</p> <p>Per quanto riguarda l'inquinamento acustico vengono rispettati tutti i limiti imposti da legge, sia al perimetro che ai recettori.</p> <p>Il livello di compatibilità complessivo è risultato alto.</p>	ALTO
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE	VULNERABILITÀ E ACQUIFERI	<p>Nell'area in esame non sono presenti aree di ricarica degli acquiferi sotterranei con terreni aventi un grado di permeabilità medio. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di una rete fognaria per la raccolta delle acque di dilavamento del piazzale e l'installazione di vasche di trattamento delle acque prima di essere scaricate nello Scolo Ponara.</p> <p>Il livello di compatibilità complessivo è risultato essere alto.</p>	ALTO
	GEOMORFOLOGIA	<p>L'area in esame non presenta fenomeni di erosione dei suoli o di dissesto; dal punto di vista sismico l'area è classificata in zona 2 (pericolosità sismica media). L'area è ricompresa nella classe di rischio idraulico P3 (tempo di ritorno tra 20 e 50 anni) nell'ambito del Reticolo Secondario di Pianura (RSP). La variante prevede l'installazione di opere e manufatti fuori terra in sostituzione di altri esistenti, verrà tenuto conto di questi aspetti in fase di progettazione.</p> <p>Verranno rispettate le fasce di rispetto dello Scolo Ponara.</p> <p>Il livello di compatibilità complessivo è risultato essere alto.</p>	ALTO
	NATURA E PAESAGGIO	<p>La variante prevede l'ampliamento del sito produttivo in continuità con quello esistente e consiste con la realizzazione di un piazzale, l'installazione di una nuova linea produttiva in sostituzione di quella esistente e il deposito di alcuni materiali di produzione, in particolare MPS. La posizione di tale area, rispetto all'asse viario della SS09, non impatta sull'aspetto paesaggistico. Inoltre è prevista la</p>	ALTO

		creazione di una barriera vegetativa di mitigazione sul perimetro. Il livello di compatibilità complessivo è risultato essere alto .	
	ASSETTO TERRITORIALE	L'area in esame è adiacente allo stabilimento e confinante con un'ulteriore attività produttiva sul lato nord: l'urbanizzazione di quest'area non comporta frammentazione del paesaggio. Il livello di compatibilità complessivo è risultato essere alto .	ALTO
	RIFIUTI	La variante in oggetto non prevede un incremento nella produzione di rifiuti. Permette invece una miglioramento nella gestione dei rifiuti in ingresso e nel loro recupero. Il livello di compatibilità complessivo è risultato essere alto .	ALTO
	CAMPI ELETTROMAGNETICI	La variante non prevede un incremento nella generazione di campi elettromagnetici. Il livello di compatibilità complessivo è risultato essere alto .	ALTO
	RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	La variante non prevede la realizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante. Il livello di compatibilità complessivo è risultato essere alto .	ALTO
COMPATIBILITA' INFRASTRUTTURE	SERVIZI IN RETE	L'area in esame verrà allacciata alle reti dell'esistente stabilimento. Verranno rispettate le fasce di rispetto della rete elettrica di media tensione che attraversa l'area. Il livello di compatibilità complessivo è risultato essere alto .	ALTO
	RETE PER LA MOBILITA'	L'area in esame sarà a servizio dello stabilimento esistente, il quale è già fornito delle infrastrutture stradali necessarie per la viabilità, confinando direttamente con la SS09 Via Emilia. Il livello di compatibilità complessivo è risultato essere alto .	ALTO

5.6 Scenari di previsione

Allo scopo di realizzare previsioni per la progettazione sono creati gli scenari che fanno da riferimento alla pianificazione e da supporto alle decisioni.

Gli scenari creati sono 2, allo scopo di realizzare 2 livelli di previsione, uno di minima (opzione zero, stato di fatto) ed uno di massima (scenario di progetto):

1. Opzione zero, in questo caso non verrebbe attuata la variante al RUE del Comune di Forlimpopoli che comporta gli effetti precedentemente esplicitati e che mantiene quindi le condizioni allo stato

attuale.

2. Scenario di progetto che prende in considerazione l'impatto generato dalla trasformazione urbanistica proposta.

Si potrebbe considerare un terzo scenario che prevederebbe di non attuare la variante urbanistica, di rispettare quanto proposto oggi dai PSC/RUE del Comune di Forlimpopoli e di permettere comunque alla ditta Romagnola Conglomerati Srl di attuare le modifiche migliorative impiantistiche che ha in atto: delocalizzarsi fruendo di lievi incentivi in termini volumetrici, e sobbarcandosi gli oneri di demolizione e rimozione. Tale possibilità è infatti una delle due previste dalla Scheda d'ambito 16 di A-11 del PSC.

Questo scenario non viene però preso in considerazione all'interno di questo documento e viene scartato a priori perché ha degli svantaggi evidenti insormontabili:

- alta difficoltà di trovare un'area idonea per l'installazione di un impianto di recupero rifiuti in zona e nel territorio in cui si colloca lo stabilimento attualmente esistente;
- alti costi, dovuti all'acquisto del nuovo terreno, al trasferimento del complesso produttivo e al ripristino ambientale dell'area attualmente in uso;
- alti tempi per la delocalizzazione, tenendo conto anche degli aspetti autorizzativi.

6 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI PROGETTO

Nel presente capitolo si analizzano i principali impatti che si verificano a seguito della realizzazione degli interventi in progetto e quindi anche a seguito della variante urbanistica oggetto della presente VALSAT.

La valutazione degli impatti sarà di tipo qualitativo.

6.1 Mobilità e traffico

6.1.1 Stato attuale

Il sito Romagnola Conglomerati è situato nella zona industriale Panighina, frazione del comune di Bertinoro (FC); la via di accesso all'impianto, Via Ponara, è una laterale della SS09 Via Emilia; il casello autostradale più vicino è quello di Cesena Nord, che dista a circa 10 km di distanza.

Visti i quantitativi e materie prime in ingresso e prodotti finiti in uscita nonché i movimenti legati ai rifiuti in entrata ed in uscita, si stima che il traffico indotto dallo stabilimento sia mediamente pari a circa 18 mezzi/die, diversamente distribuiti nel corso dell'anno, in funzione dei periodi di maggiore utilizzo di conglomerato bituminoso per la posa degli asfalti e di maggiore ricezione dei rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione.

Per quanto riguarda le direttrici verso cui questi mezzi si dirigono o da cui provengono, la zona industriale Panighina si colloca in posizione baricentrica rispetto alle città di Forlì e di Cesena; nel caso in cui i mezzi debbano percorrere un percorso al di fuori della provincia, il collegamento all'Autostrada A1 viene facilitato dal tragitto SS09 Via Emilia e successivamente SS03bis Tiberina. In questa maniera è possibile evitare il passaggio dei mezzi dai centri abitati limitrofi allo stabilimento.

Si potrebbe valutare la possibilità di usufruire di mezzi di trasporto alternativi alla gomma, grazie alla vicinanza dello scalo merci ferroviario di Villa Selva, che si colloca in prossimità dell'impianto a circa 6 km nel comune di Forlimpopoli. Visto però il basso numero di mezzi al giorno che interessano lo Stabilimento, risulta poco fattibile dal punto di vista tecnico-economico questa transizione.

Si riporta una tabella con i dati stimati del traffico indotto dallo Stabilimento della Romagnola Conglomerati Srl di Via Ponara.

	capacità mezzo	n° mezzi		
		all'anno	al giorno	
IN	170101, 170103, 100107, 170904	20mc	1500	5
	170302	20mc	2250	8
	bitume	30mc	175	1
	filler	20mc	113	0
	materiale vergine	20mc	1500	5
				18
OUT	conglomerato bituminoso	20mc	3750	13
	MPS (spaccato, fresato)	20mc	1688	6
				18

6.1.2 Stato di progetto

A seguito della realizzazione degli interventi di variante si ha una significativa variazione in merito al numero dei mezzi da e per lo stabilimento Romagnola Conglomerati Srl: sono infatti richieste alcune variazioni ai quantitativi attualmente autorizzati di rifiuti in ingresso.

E' inoltre da considerare l'introduzione della nuova CAM Strade 2024: è stato adottato il DM 5 agosto 2024 recante Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, in vigore dal 21 dicembre 2024. Tali CAM costituiscono un enorme passo avanti per il raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale per l'economia circolare e per la competitività delle imprese in un mercato sempre più allineato agli obiettivi del Green Deal EU. Per lo stabilimento, la norma si traduce nell'obbligo di un quantitativo minimo in peso di aggregato recuperato da rifiuti all'interno della miscela del conglomerato bituminoso prodotto, ragione per cui si rende necessaria la richiesta di aumento ai quantitativi attualmente autorizzati di rifiuti in ingresso.

L'impatto del progetto sulla componente in esame è pertanto **variato**.

Si riporta una tabella con i dati stimati del traffico indotto dallo Stabilimento della Romagnola Conglomerati Srl di Via Ponara, nella configurazione di progetto.


	capacità mezzo	n° mezzi		
		all'anno	al giorno	
IN	170101, 170103, 100107, 170904	20mc	2250	7,5
	170302	20mc	3500	12
	bitume	30mc	327	1
	filler	20mc	210	1
	materiale vergine	20mc	2800	9
				30
OUT	conglomerato bituminoso	20mc	7000	23
	MPS (spaccato, fresato)	20mc	1963	7
				30

Si stima che il traffico indotto dallo stabilimento sarà mediamente pari a circa 30 mezzi/die, con un incremento di circa il 70% rispetto allo stato attuale, diversamente distribuiti nel corso dell'anno, in

funzione dei periodi di maggiore utilizzo di conglomerato bituminoso per la posa degli asfalti e di maggiore ricezione dei rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione.

Si faccia riferimento ai dati Mobilità della Regione Emilia-Romagna, “SISTEMA REGIONALE DI RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DEI FLUSSI DI TRAFFICO: ELENCO DELLE POSTAZIONI ATTIVATE E RELATIVO TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO 2020”.

Postazione	Ambito	Tratto	Num corsie	Media transiti Giornalieri	Media transiti giornalieri pesanti	% transiti pesanti
258	FC	SS09 tra Forlimpopoli e Cesena	2	18.317	1.606	8,8
174	FC	SS09 tra Ronco e Forlimpopoli	2	18.861	901	4,8



Le due postazioni in esame sono quelle direttamente presenti sulla direttrice principale della SS09 Via Emilia a servizio dello Stabilimento della Romagnola Conglomerati, e si trovano la prima a ovest e la seconda a est rispetto allo stesso.

Queste le considerazioni con riferimento ai dati sopra riportati (si faccia riferimento alla postazione più “svantaggiata”, la n.174):

- incremento dei mezzi in ingresso/uscita dallo stabilimento – stato di progetto rispetto allo stato attuale: + 13 mezzi/die (+66,6%)
- incremento rispetto alla viabilità media giornaliera della SS09 Via Emilia: + 0,07%

- incremento rispetto alla viabilità media giornaliera dei mezzi pesanti della SS09 Via Emilia: + 1,44%

In conclusione si può ritenere accettabile l'incremento dei mezzi indotto dal progetto in oggetto.

6.2 Impatto acustico

Si riassume sinteticamente quanto emerso dalla valutazione previsionale di impatto acustico redatta dalla Zerosei s.n.c. di Tabellini e Giannasi, rimandando alla relazione per la descrizione dei ricettori, del metodo di calcolo utilizzato e per la descrizione del software.


La porzione di area dello stabilimento della Romagnola Conglomerati Srl oggetto del progetto insiste sul territorio comunale di Forlimpopoli in cui sono ubicati i due Ricettori R1 e R2. Nel comune di Bertinoro è ubicato il Ricettore R3.

Le zonizzazioni acustiche del territorio dei due Comuni inseriscono lo stabilimento ed i relativi ricettori nelle seguenti classi acustiche:

Romagnola Conglomerati S.r.l.:	
CLASSE IV (area di intensa attività umana)	e CLASSE V (aree prevalentemente industriali)
Limite Diurno 65 dBA	Limite Diurno 70 dBA

Ricettore R1:	Ricettori R2, R3:
CLASSE IV (area di intensa attività umana)	CLASSE V (aree prevalentemente industriali)
Limite Diurno 65 dBA	Limite Diurno 70 dBA

Si riporta nella figura a seguire i ricettori scelti posizionati in funzione della zonizzazione acustica comunale.



Per la verifica dei livelli di differenziale sono state eseguite misure fonometriche del residuo diurno e dei livelli ambientali presso i ricettori, in data 29/07/2024 (“Documento d’Impatto Acustico (Legge 447/95) dell’impianto della Romagnola Conglomerati S.r.l. Via Ponara snc Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro(FC) relativa alla SCLA Prot. n° 8452 del 03/05/2023”, del 05/08/2024).

Si riportano le mappe di impatto calcolate all’altezza di 4 m dal terreno e le tabelle con i livelli simulati e quelli misurati presso i ricettori, in cui si evince una buona correlazione avendo uno scarto inferiore a 0.5 dBA.




Figura 47: Mappe acustiche dei valori di residuo ed ambientali allo SDF

P.to Mis.	Mis. Residuo Leq [dBA]	SIM Residuo Leq [dBA]	Δ [dBA]	Mis. Ambientale Leq [dBA]	SIM Ambientale Leq [dBA]	Δ [dBA]
R1	47.7	47.6	-0.1	51.3	51.6	+0.3
R3	50.4	50.7	+0.3	53.7	53.6	-0.1

Il modello matematico di tutti gli impianti di stabilimento e attività in contemporanea, con l'inserimento della nuova linea di frantumazione-vagliatura contestualmente allo smantellamento di quella attuale, ha prodotto la mappa acustica i cui risultati sono riportati nelle tabelle a seguire.





Figura 48: Vista dell'area oggetto di studio allo SDP dal software SoundPlan 9.0

Come si evince dalle figure a seguire, allo stato di progetto i valori indotti presso i ricettori rispettano sia il limite del differenziale diurno che il valore limite assoluto di immissione.



Nella tabella si riportano i Valori Ambientali nello stato di progetto presso i ricettori per il PERIODO DIURNO a confronto coi limiti di legge.

P.to Mis. (Rif. in Figura 9)	Note	Residuo L ₉₅ * [dBA]	Amb. Sim. Leq* [dBA]	Differenziale (< 5dBA) [dBA]	Classe Acustica [dBA]	Limite Immissione Zonizzazione [dBA]
R1	h. 4.5m	47.5	51.5	+4.0	IV	< 65
R2	h. 4.5m	53.5	56.0	+2.5	V	< 70
R3	h. 4.5m	50.5	53.5	+3.0	V	< 70

(* valori arrotondati a 0.5 dBA come da art.3 comma 1 del D.M. 16/03/1998).

Si riportano per le medesime condizioni i valori limite assoluti di immissione al confine di pertinenza.

P.to Mis. (Rif. in Figura 9)	Confine	Note	Amb. Sim. Leq* [dBA]	Classe Acustica [dBA]	Limite Immissione Zonizzazione [dBA]
C1	nord	h. 1.5m	58.5	IV	< 65
C2	est	h. 1.5m	51.5	IV	< 65
C3	sud	h. 1.5m	49.0	V	< 70
C4	ovest	h. 1.5m	54.0	V	< 70
C5	ovest	h. 1.5m	55.5	IV	< 65

(* valori arrotondati a 0.5 dBA come da art.3 comma 1 del D.M. 16/03/1998).

In conclusione dal Documento di Previsione di Impatto Acustico emerge che a seguito dello smantellamento dell'attuale impianto di frantumazione con la contestuale installazione in una nuova posizione di un nuovo impianto (fornitore da O.M.F. Srl):

- Sarà rispettato il limite di Zonizzazione Diurno di Classe IV e V al confine di pertinenza.
- Sarà rispettato il limite di Zonizzazione Diurno presso i ricettori.
- Sarà rispettato il Differenziale Diurno c/o i ricettori più prossimi.

6.3 Emissioni in atmosfera


6.3.1 Stato attuale

Lo scenario emissivo autorizzato per lo stabilimento della ditta Romagnola Conglomerati Srl è quella tipica della pianura romagnola, compresa fra la costa adriatica ad Est e i rilievi appenninici a Sud-Ovest, è costituita in gran parte da territorio pianeggiante, distinguibile in pianura costiera, interna e pedecollinare; all'interno del territorio provinciale, i Comuni di Forlimpopoli e di Bertinoro, all'interno dei quali si colloca lo stabilimento, sono situati al margine esterno dell'Appennino Settentrionale in corrispondenza della media valle del Fiume Ronco e del Fiume Savio.

Da un punto di vista meteo-climatico, l'area di interesse può essere inquadrata nella pianura interna, in forte prossimità alla pedecollina. Nonostante sia contigua con la pianura costiera, mostra caratteri piuttosto diversi da essa. Si hanno infatti le tipiche caratteristiche di un clima più continentale, rispetto a quello marittimo tipico della costa: aumento dell'escursione termica giornaliera, ventilazione più contenuta con aumento delle calme anemologiche, frequenti gelate e formazioni nebbiose nei mesi invernali e aumento delle giornate d'afa nei mesi estivi.

Le informazioni di seguito riportate sono estratte dal documento dell'APA Area Est – Servizio Sistemi Ambientali – Forlì-Cesena “Rapporto sulla qualità dell'aria della Provincia di Forlì-Cesena - Anno 2023 (Edizione Giugno 2024).

La normativa di riferimento in materia di qualità dell'aria è il D.Lgs. Del 13 agosto 2010, n.155, la quale, oltre ad introdurre strumenti per contrastare più efficacemente l'inquinamento atmosferico, fornisce una metodologia di riferimento per la caratterizzazione delle zone. In particolare i Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli sono ricompresi nell'agglomerato “Pianura Est”. Il D.Lgs.155/2010 definisce inoltre i valori di riferimento che permettono di valutare la qualità dell'aria, su base annuale, considerando le concentrazioni dei diversi inquinanti.



Nella Provincia di Forlì-Cesena sono presenti 5 stazioni di monitoraggio della Rete Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria (RRQA).




Figura 51: Distribuzione spaziale delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria

Le condizioni meteorologiche interagiscono in vari modi con i processi di formazione, dispersione, trasporto e deposizione degli inquinanti ed alcuni indicatori meteorologici possono essere posti in relazione con tali processi: temperatura dell'aria, le precipitazioni e la nebbia, l'intensità e la direzione del vento.

Per la provincia di Forlì-Cesena si è utilizzata la stazione di monitoraggio Hera nell'area industriale di Forlì, stazione locale di qualità dell'aria e dedicata all'inceneritore, la stazione di Forlì Urbana e per l'interno la stazione di Castrocaro, facenti parte della rete idrometeorologica gestita dal SIMC. Si sono utilizzati anche i dati della stazione di Cesenatico Porto per la direzione del vento come riferimento per la costa, facente parte del SIMC.





Figura 52: Dislocazione delle stazioni meteorologiche nella provincia di Forlì-Cesena

Si riportano alcune elaborazioni, relative ai parametri meteorologici registrati nel territorio.



Il 2023, a livello regionale, è risultato l'anno più caldo dal 1961, per temperature media e massima, e il secondo più caldo in termini di temperatura minima, dopo il 2014. Queste condizioni generali si sono tradotte in un elevato numero di notti con temperatura minima superiore a 20°C (notti tropicali). A queste condizioni si lega anche il valore particolarmente elevato dello zero termico, la quota più alta della troposfera alla quale la temperatura dell'aria assume un valore di 0°C.




Figura 54: Precipitazione cumulata mensile e numeri di giorni con precipitazione superiore a 0,3 mm – anno 2023

Le precipitazioni totali medie regionali nel 2023 hanno raggiunto un valore di 891 mm, molto vicino alla media del periodo di riferimento 1991-2020, pari a 889 mm. Tuttavia, nel corso dell'anno, le precipitazioni hanno mostrato un andamento temporale molto intermittente, con conseguenti periodi critici sia in termini di abbondanza sia di scarsità delle risorse.




Figura 55: Rose dei venti stagionali – anno 2023

Nella stazione Hera di Forlì i venti durante tutto l'arco dell'anno risultano tendenzialmente bassi, provenienti principalmente da sud-est per buona parte dell'anno e anche da nord-ovest durante la stagione invernale.

Per effettuare la valutazione della qualità dell'aria è necessario andare quindi a considerare i singoli inquinanti e i relativi valori di soglia.

Biossido di Azoto (NO₂) – il valore limite orario (200 µg/m³) e della media annuale (40 µg/m³), nel 2023, sono rispettati in tutte le stazioni. Analizzando il trend storico di questo inquinante si può affermare che la media annuale, già da diversi anni, si mantiene ben al di sotto (20 µg/m³) del limite di legge. E' necessario specificare quanto sia importante mantenere l'attenzione alta su questo inquinante, sia perché l'NO_x è uno dei precursori del particolato secondario e del O₃, sia per la criticità ancora riscontrate a livello regionale nelle concentrazioni medie annuali.

Ozono (O₃) – I valori limite misurati nel corso dell'anno 2023 confermano il persistere di una situazione critica per questo inquinante, con superamenti dei valori obiettivo per la protezione della salute umana (superamento della media massima giornaliera su 8h di 120 µg/m³ per più di 25 giorni, calcolata come media degli ultimi tre anni) e della soglia di informazione (concentrazione oraria di 180 µg/m³). La soglia di allarme (concentrazione oraria di 240 µg/m³ da non superare per più di tre ore consecutive) non è stata superata in alcuna stazione. LA situazione di criticità, diffusa in tutta la Regione, è riconducibile all'origine fotochimica e alla natura esclusivamente secondaria di questo inquinante, caratteristiche che rendono la riduzione delle concentrazioni di ozono più complessa rispetto a quella di altri inquinanti primari. Infatti, spesso i precursori dell'ozono sono prodotti anche a distanze notevoli rispetto al punto in cui vengono misurate le concentrazioni maggiori di questo inquinante, e questo rende decisamente più difficile intervenire e pianificare azioni di risanamento/mitigazione.


Particolato PM10 – Analizzando l'andamento di questo inquinante nel corso degli ultimi sei anni relativamente alla media annuale e al numero di giorni di concentrazione superiori a 50 µg/m³ si osserva che, nel 2023, la media annuale delle stazioni della Rete è in linea con quella degli anni precedenti, mentre il numero di superamenti rilevati è diminuito; tuttavia, il PM 10 resta un inquinante critico, soprattutto in periodo invernale, sia per i diffusi superamenti del limite di breve periodo sia per gli importanti effetti che è stato dimostrato avere sulla salute umana. Sono sempre più frequenti, infatti, episodi di superamenti protratti del valore limite giornaliero (50 µg/m³), dovuti a condizioni meteorologiche favorevoli all'aumento della concentrazione degli inquinanti, quali quelli occorsi nei primi mesi del 2023.

Particolato PM2.5 – Nel 2023 il valore limite della media annuale del PM2.5 (25 µg/m³) è stato rispettato in tutte le postazioni, così come il limite indicativo (20 µg/m³). La stagione più critica per il PM2.5 è sempre quella invernale, infatti, solo nei mesi estivi (aprile-settembre) le concentrazioni di PM2.5 nelle stazioni di fondo sono inferiori a 10 µg/m³.

Con riferimento al documento della Regione Emilia Romagna, "PAIR 2030 (Piano Aria Integrato Regionale 2030)", si riportano le seguenti informazioni.

Seguendo uno schema adottato in ambito europeo, le concentrazioni medie annue di inquinanti su un territorio possono essere rappresentate come la somma di tre contributi geograficamente distinti tra loro: a grande scala, a scala urbana e a scala locale, dove il contributo a grande scala determina le concentrazioni rilevate dalle stazioni di fondo rurale, poste lontano dell'influenza diretta delle aree

urbane e industriali. La componente a grande scala può essere ulteriormente distinta in una parte dovuta al contributo emissivo della sola regione Emilia-Romagna. Nelle aree urbane e suburbane a questo si aggiunge il contributo a scala urbana e si raggiungono così le concentrazioni rilevate dalle stazioni di fondo urbano. Localmente, inoltre, a bordo strada o laddove si determinano condizioni di forte accumulo (*hot spot*) degli inquinanti emessi da sorgenti vicine, il contributo a scala locale determina il raggiungimento dei livelli misurati dalle stazioni di traffico e industriali.



La concentrazione media di fondo di PM10 in Emilia-Romagna dipende in buona parte dall'inquinamento a grande scala tipico della Pianura Padana. In altre parole, le azioni di riduzione delle emissioni inquinanti applicate sul solo territorio dell'Emilia Romagna, anche se fondamentali per ridurre i livelli di PM10 nelle città, possono agire solo in parte sul fondo a grande scala, rendendo indispensabile, per il rispetto dei limiti di qualità dell'aria, l'individuazione di azioni coordinate tra le varie Regioni del bacino padano che portino ad una riduzione complessiva delle emissioni inquinanti.




Figura 57: Ripartizione percentuale per aree geografiche all'origine dell'inquinamento per il PM2.5

Per quanto riguarda il PM2.5, la stima dell'origine geografica dell'inquinante mostra la predominanza della componente attribuibile al fondo a grande scala ed un contributo meno rilevante da parte delle componenti di fondo urbano e locale, conseguenza dell'origine in gran parte secondaria di questo inquinante.




Figura 58: Ripartizione percentuale per aree geografiche all'origine dell'inquinamento per il NO2

A differenza di quanto accade per le polveri, l'analisi dell'origine geografica dell'inquinamento da NO2

evidenza in questo caso un notevole contributo della componente locale che contribuisce per circa metà alle concentrazioni in prossimità delle principali sorgenti di emissione, in particolare le strade ad intenso traffico. Significativa è anche la componente della concentrazione attribuibile al fondo urbano e della componente prevalentemente originata all'interno della regione.

Nel figura seguente viene rappresentato il contributo delle emissioni di PM10 suddividendole per macrosettore e specificando la quota parte di particolato primario e secondario: il particolato primario è quello derivante da attività che emettono direttamente polveri sottili, mentre il particolato secondario deriva dalla trasformazione chimico-fisica di inquinanti emessi in atmosfera in forma gassosa (principalmente composti azotati quali gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ammoniaca (NH₃)).




Figura 59: Ripartizione percentuale in Emilia-Romagna dell'origine settoriale delle concentrazioni di PM10

(“Traffico” è riferito al contributo del trasporto su strada, “Altro traffico” è riferito ai mezzi aerei, marittimi e agricoli, “Altro” raggruppa i restanti settori emissivi)

La componente secondaria è nettamente preponderante rispetto a quella primaria e determina più del 70% delle emissioni complessive di PM10. Tenendo conto di entrambe queste componenti, i macrosettori maggiormente emissivi risultano Agricoltura e allevamento (33%), Trasporti (27%) e Riscaldamento domestico, con una netta prevalenza del riscaldamento a biomassa (18%).

6.3.2 Stato di progetto

Lo stato di progetto comporta un incremento del saldo emissivo dello stabilimento in termini di traffico veicolare. Per quanto riguarda invece le emissioni puntuali convogliate dello stabilimento non ci sono modifiche rispetto allo stato attuale.

La presenza dei cumuli di materiale sui piazzali e la loro movimentazione può provocare un leggero incremento delle emissioni di polveri. I cumuli presenti sui piazzali non generano però emissioni odorigene, essendo tutto il materiale stoccato inerte.

La ditta Romagnola Conglomerati Srl effettua nell'ambito del Piano di monitoraggio campagne periodiche per verificare l'effettivo impatto odorigeno e di sostanze generate dalle attività.

Per queste ragioni è stato fatto uno studio preliminare di dispersione delle polveri, redatto dalla Servizi Ecologici soc. Coop., rimandando alla relazione per la descrizione dei ricettori, del metodo di calcolo utilizzato e per la descrizione del software.

In sintesi anche nello stato di progetto vengono rispettati i limiti imposti dall'AUA.

6.3.3 Interventi e mitigazioni

La realizzazione della barriera verde perimetrale costituisce mitigazione alla diffusione di polveri.

Verrà completata la fascia alberata sul nuovo lotto di ampliamento dello stabilimento anche per il lato perimetrale a sud-ovest.

6.4 Reticolo idrografico e sistema scolante

L'area di pertinenza Romagnola Conglomerati Srl corrisponde ad una porzione di bassa pianura posta in posizione più o meno equidistante tra l'alveo del Fiume Ronco a Ovest e quello del Fiume Savio a Est, scolata superficialmente da fossi afferenti al bacino idrografico del Fiume Savio stesso, uno dei bacini che appartengono, totalmente o in parte alla Provincia di Forlì-Cesena.

Il fiume Savio, affluente del fiume Ronco, rappresenta uno degli elementi idrologici più importanti nella provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna. Con una superficie del bacino idrografico di circa 800 km², il fiume attraversa aree montuose e pianeggianti, rivestendo un ruolo fondamentale per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di acqua potabile. Il bacino idrografico del fiume Savio si estende dalla zona montuosa degli Appennini fino alla pianura di Forlì. La geologia del bacino è dominata da terreni sedimentari, principalmente argille, sabbie e rocce calcaree, che contribuiscono alla formazione di un territorio diversificato dal punto di vista geomorfologico. Nella parte montuosa, il corso del fiume si snoda attraverso valli strette e profonde, mentre nella pianura il suo corso si fa più ampio e regolare.

La portata media del fiume si attesta sui 25-30 m³/s, con un andamento variabile stagionalmente. Le precipitazioni atmosferiche sono la principale fonte di alimentazione del fiume, con un aumento delle portate durante i mesi autunnali e invernali, periodo in cui le piogge frequenti nelle zone montuose contribuiscono a ingrossare il fiume. Il regime idrologico del Savio è misto, con portate più elevate nei mesi invernali e minori nei mesi estivi, comportando il rischio di alluvioni durante i periodi di piogge intense.

Il bacino idrografico del fiume Savio è di fondamentale importanza per le attività agricole e industriali locali. Le terre irrigate dal fiume sono particolarmente fertili, supportando la coltivazione di cereali, ortaggi e frutta. Inoltre, il fiume alimenta impianti idroelettrici che contribuiscono alla produzione di energia nella regione. Tuttavia, l'intensa urbanizzazione e l'utilizzo delle risorse idriche per l'irrigazione e l'approvvigionamento di acqua potabile pongono sfide nella gestione sostenibile delle acque.

Tutti i reflui derivanti dalle attività svolte nel sito, corrispondenti alle sole acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, determinano attualmente un impatto diretto sulle acque superficiali del bacino idrografico del fiume Savio: le acque di dilavamento vengono infatti raccolte in sito e trattate da vasche in serie di sedimentazione per l'accumulo fanghi e disoleatore a coalescenza; l'intera area dello stabilimento è suddivisa in aree afferenti a tre scarichi distinti.

6.4.1 Stato di progetto

L'intervento di progetto comporta la realizzazione di una superficie in stabilizzato di circa 5.752 mq. I piazzali di progetto rientrano nella classificazione di piazzali di dilavamento, ovvero che possono generare acque di dilavamento, essendo per la maggior parte dell'anno utilizzati per lo stoccaggio di materiale inerte di produzione.

Per tale ragione si ritiene opportuno realizzare una rete fognaria che consenta di raccogliere tutte le acque di dilavamento e procedere al trattamento in loco tramite vasche in serie di sedimentazione per l'accumulo dei fanghi e disoleatore a coalescenza prima di procedere allo scarico nello Scolo Ponara.

6.4.2 Laminazione delle portate


Gli scarichi oggi esistenti nell'impianto della ditta Romagnola Conglomerati Srl sono generati da una superficie totale pari a circa 30.000 mq. Se si considera una piovosità media annua pari a 890 mm, si ottiene un volume annuo scaricato pari a 26.700 mc.

Il contributo della nuova area oggetto di variante urbanistica ha un contributo pari a:

$$5.752 \text{ mq} \times 890 \text{ mm/anno} = 5.120 \text{ mc/anno}$$

Questo volume equivale a un incremento di circa il 20% sul totale annuo allo stato attuale.

Le caratteristiche dello Scolo Ponara lo rendono idoneo per ricevere questo nuovo contributo di acqua di scarico.



6.5 Acque sotterranee

6.5.1 *Stato attuale*

Per quanto concerne lo stato delle acque sotterranee, del suolo e del sottosuolo, si evidenzia che la zona risulta interessata dai fenomeni di subsidenza tipici dell'intero territorio della provincia di Forlì-Cesena.

All'interno del sito produttivo non sono presenti pozzi. L'acqua a servizio dello stabilimento viene fornito dal sistema pubblico dell'acquedotto.

Inoltre l'area dello stabilimento, secondo il PTCP della Provincia di Forlì-Cesena viene caratterizzata come Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tali zone si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia aree proprie dei corpi centrali dei conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

6.5.2 *Stato di progetto*

Gli interventi previsti in progetto non richiedono utilizzo di acqua, pertanto non vi è un interessamento dell'acqua di falda.

6.6 Conservazione acque meteoriche e consumi

Le acque meteoriche insistenti sul lotto di terreno oggetto della presente richiesta di variante urbanistica sono in parte assorbite dal terreno a fondo stabilizzato e in parte convogliate negli scoli presenti.

Lo stato di progetto prevede che le acque meteoriche, definibili di dilavamento ai sensi della D.G.R. 286/2005, insistenti sui piazzali di nuova realizzazione siano trattate in loco e scaricate nello Scolo Ponara che attraverso lo stabilimento da ovest a est. Non vengono distinte le acque di seconda pioggia da quelle di prima pioggia, in quanto viene tutto convogliato al sistema fognario dell'impianto. Pertanto già nello stato attuale non è ipotizzabile alcun riutilizzo delle acque.

6.7 Gestione dei rifiuti

Il progetto in esame modifica la gestione dei rifiuti attualmente autorizzata all'interno dello stabilimento della ditta romagnola Conglomerati Srl. E' previsto un incremento del quantitativo totale annuo ritirabile, mentre il quantitativo istantaneo massimo stoccato non varia. Di conseguenza non ci sono modifiche nelle aree di stoccaggio dei rifiuti, ma solo nella gestione degli stessi in termini di ritmi di lavorazione e recupero e numero di scarichi dai mezzi in ingresso.

Inoltre il progetto prevede anche l'aggiunta di due nuovi codici EER 17.01.01 e 17.01.07, i quali ai sensi del sub-Allegato 1 Allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 rientrano nella tipologia 7.1 "Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e calcestruzzo".

6.7.1 Stato attuale

La ditta Romagnola Conglomerati Srl è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06. L'attività di recupero rifiuti esercitata presso l'impianto di via Ponara, con riferimento alle operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998, è la seguente:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e calcestruzzo	170101, 170904	R13 – R5	42.180 t complessive (di cui al massimo 25.000 t per la tip. 7.1 e al massimo 36.000 t per la tip. 7.6)	30.000	30.000
7.6 - Conglomerato bituminoso	170302	R13 – R5		45.000	45.000

Il processo di recupero dei rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione e costruzione conferiti in impianto prevede le seguenti fasi di lavorazione:

- gruppo di frantumazione primario, che riduce il materiale a pezzatura Ø 300 mm, e annesso separatore magnetico per la rimozione degli scarti metallici
- gruppo vagli e mulino di frantumazione per la produzione di granulato di conglomerato

Al termine di questo processo si ottiene un "aggregato recuperato" ai sensi del DM 127/2024 e "granulato di conglomerato bituminoso" ai sensi del DM 69/2018, a seconda del rifiuto di origine trattato.

6.7.2 Stato di progetto

Nel progetto si prevede di aumentare il quantitativo annuo di rifiuti ritirati e quindi recuperabili, oltre che l'aggiunta di due nuovi codici EER di rifiuti speciali non pericolosi.

Tipologia dell'allegato suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 – rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170101, 170904, 170103 , 170107	R13 - R5	42.180 t complessive (di cui al massimo 25.000 t per la tipologia 7.1 e al massimo 36.000 t per la tipologia 7.6	45.000 t	45.000 t
7.6 - conglomerato bituminoso	170302	R13 - R5		70.000 t	70.000 t

Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso rimangono inalterate rispetto allo stato di fatto, così come il quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo autorizzato.



Si riportano le superfici delle aree e i relativi volumi massimi stoccabili.

Denominazione cumulo	Rifiuto	Descrizione	Superficie	Volume	Quantità stoccabile
A	17.03.02	Miscele bituminose	1.800 mq	8.910 mc	17.374 ton
B	17.01.01, 17.09.04, 17.01.03, 17.01.07	Cemento e rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione	570 mq	2.820 mc	5.500 ton
C	17.03.02	Miscele bituminose	2.000 mq	9.900 mc	19.305 ton

6.7.3 End of waste

L'End of Waste è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto. Tale nozione nasce a livello comunitario con la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE). In particolare, l'art. 6 afferma che “un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”

Tale definizione è ripresa nell'ordinamento italiano nell'articolo 184-ter, comma 1, D.Lgs. n.152/2006.

In particolare si possono considerare i seguenti decreti per l'attività produttiva dello stabilimento:

- Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n. 69, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso”, che nello specifico interessa il rifiuto 17.03.02 soggetto a recupero in impianto.
- Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale”, che nello specifico interessa i rifiuti 17.01.01, 17.09.04, 17.01.03, 17.01.07 soggetti a recupero in impianto.

La ditta Romagnola Conglomerati Srl ha recepito il DM 69/2018 con la Determina DET-AMB-2019-2926 del 17/06/2019 di aggiornamento della DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016: ha adeguato il proprio sistema di gestione dei rifiuti e della produzione in maniera tale da poter andare a recepire quanto imposto dal decreto per il recupero tramite lavorazione del rifiuto di conglomerato bituminoso e la produzione del nuovo prodotto “granulato di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art.2 c.1 l.b) del decreto stesso.

Con questo procedimento ex art. 53 LR 24/2017 verrà presentata una modifica sostanziale all’Autorizzazione Unica Ambientale di stabilimento, DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, in maniera tale da andare a recepire anche il DM 127/2024. Verrà quindi adeguato il sistema di gestione dei rifiuti e della produzione relativamente ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione e la produzione del nuovo prodotto “aggregato recuperato”, ai sensi dell’art.2 c.1 l.f) del decreto stesso.

6.7.4 Decreto CAM Strade 2024

Il 21 dicembre del 2024 è entrato in vigore il D.M. 5 agosto 2024 recante “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali”. Tale decreto promuove la sostenibilità nelle costruzioni stradali, introducendo l'uso obbligatorio di materiali riciclati e sottoprodotti, con percentuali minime specifiche per diverse tipologie di materiali. Esso mira a ridurre l'impatto ambientale, incentivando l'adozione di pratiche sostenibili e garantendo certificazioni obbligatorie per la conformità ai requisiti ambientali e di tracciabilità.

Viene coinvolta un'ampia gamma di materiali da costruzione, tra cui:

- conglomerati bituminosi;
- calcestruzzi, sia preconfezionati che prodotti in cantiere;
- prodotti prefabbricati in calcestruzzo;
- materiali in acciaio e legno;
- murature miste e in pietrame;
- tubazioni in materiali ceramici e plastici;
- barriere antirumore.

Per assicurare un miglior impatto ambientale, viene stabilito che i materiali per rilevati e sottofondi stradali debbano contenere una percentuale minima di materiali recuperati o sottoprodotti, mantenendo prestazioni equivalenti ai materiali vergini. La percentuale richiesta varia a seconda del tipo di materiale.

Nello specifico della ditta Romagnola Conglomerati questo coinvolge i conglomerati bituminosi, per i quali viene imposta una percentuale minima di materiale recuperato variabile dal 10% al 35%, a seconda del tipo di strato.

La richiesta di incremento dei quantitativi di rifiuti in ingresso allo stabilimento e l’aggiunta di due nuovi codici EER è finalizzata al rispetto di questa normativa. In tale maniera la Romagnola Conglomerati sarà in grado di garantire il rispetto dei quantitativi di materiale riciclato idoneo all’interno del conglomerato bituminoso prodotto, mantenendo comunque prestazioni equivalenti a quello prodotto allo stato attuale.

6.8 Smaltimenti e depurazioni

6.8.1 *Stato attuale*

Allo stato attuale non sono presenti sul lotto in esame sistemi di smaltimento e/o di depurazione.

6.8.2 *Tipologie smaltimenti e scenario futuro*

Nello scenario futuro sono garantiti lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento previo trattamento in loco e scarico nello Scolo Ponara; il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dallo stabilimento verrà effettuata seguendo la normativa di settore. In particolare la nuova linea di frantumazione e vagliatura permetterà la separazione del materiale non idoneo, in particolare eventuale residuo metallico di tondini e altri ferri da costruzione, tramite separatori magnetici a nastro e cernita manuale. Questi rifiuti saranno quindi inviati a recupero o smaltimento a seconda delle caratteristiche proprie.

6.8.3 *Infrastrutture e impianti: conformità*

Per il trattamento in loco delle acque di dilavamento del nuovo piazzale sarà progettato e realizzato in analogia con i sistemi di trattamento già presenti negli altri scarichi aziendali. Saranno realizzate anche le nuove condotte fognarie a servizio di tale piazzale.

6.9 Dotazioni territoriali

6.9.1 *Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti A.23 L.R. n.20/2000: descrizione e conformità*

Ai sensi dell'art. A23 della L.R. 20/2000 per infrastrutture per l'urbanizzazione si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione:

- a. gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- b. la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- c. gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d. la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
- e. gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e delle telecomunicazioni;
- f. le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema del trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

Inoltre il comma 7 dell'articolo A23 definisce i criteri per la realizzazione delle infrastrutture di cui sopra, nello specifico:

- *per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato, per quelli di nuova previsione e per i più consistenti insediamenti in territorio rurale è necessario prevedere l'allacciamento ad un impianto di depurazione; la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica ricevente e degli impianti idrovori vanno adeguate rispettivamente al deflusso degli scarichi civili e delle acque meteoriche. La potenzialità dell'impianto di depurazione va adeguata ai carichi inquinanti idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi idrici recettori;*

Si specifica che le acque di dilavamento sono trattate in loco e scaricate nello Scolo Ponara. In virtù delle considerazioni sopra riportate verrà chiesta la Concessione allo Scarico al Consorzio di Bonifica della Romagna.

- *la realizzazione di nuovi insediamenti deve essere rapportata alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi idroesigenti;*

La variante urbanistica non comporta utilizzo di acqua.

- *la realizzazione di nuovi insediamenti va rapportata alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo;*

La variante urbanistica viene richiesta per terreni a fianco dell'attività industriale esistente. Pertanto sono già presenti nelle immediate vicinanze tutti gli impianti di distribuzione dell'energia. Inoltre all'interno del progetto è prevista l'installazione della nuova linea di frantumazione-vagliatura in sostituzione di quella precedente: i consumi energetici saranno quindi paragonabili fra la situazione

attuale e quella di progetto.

- *nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti di comunicazione e telecomunicazione e per la distribuzione dell'energia, oltre a perseguire la funzionalità, razionalità ed economicità dei sistemi, occorre assicurare innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali;*

Non sono previsti e/o necessari interventi per la realizzazione di reti di comunicazioni e telecomunicazione.

- *al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti domestici, sono individuati spazi destinati alla raccolta differenziata e al recupero dei rifiuti solidi urbani.*

Allo stato attuale di progettazione non si rende necessario predisporre piazzole per la raccolta differenziata perché l'intervento di progetto non prevede la produzione di rifiuti che necessitano di raccolta differenziata che rientrano nel ciclo urbano.

6.10 Paesaggio

6.10.1 Situazione attuale

Il concetto di paesaggio sta progressivamente trovando una sua precisazione, anche se può essere affrontato da diversi punti di vista. La convenzione europea del paesaggio ha portato a produrre la seguente definizione:

il "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Si coglie come le attività umane per progredire nel loro operato, devono rapportarsi al contesto paesaggistico. Viene di seguito introdotto una breve analisi sul concetto di paesaggio, in modo da comprendere più a fondo il valore del contesto in cui si opera.

Benché non sia un'entità rigorosamente definibile, il paesaggio presenta quattro principali categorie di caratteri:

- Morfologici, relativi all'andamento della porzione visibile del territorio;
- Ecologici, riguardanti principalmente la composizione della flora e della fauna;
- Antropici, consistenti nelle opere realizzate dall'uomo: insediamenti, vie del traffico, infrastrutture, attività minerarie, e di cava, coltivazioni agrarie, etc.;
- Strutturali, relativi al modo con cui si combinano i tre caratteri precedentemente descritti.

L'area di interesse si sviluppa quasi interamente in un ambito territoriale già da tempo interessato da urbanizzazioni e da attività industriali.

Nella foto aerea sotto riportata si vede che l'area oggetto di variante urbanistica si sviluppa in continuità allo stabilimento della ditta Romagnola Conglomerati Srl.

E' opportuno ricordare che l'area di intervento, secondo il PTCP della Provincia di Forlì-Cesena,

rientra all'interno di una Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19), dove si ricomprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico.

Inoltre l'area dello stabilimento confina nella parte nord con la SS09 Via Emilia, la quale, sempre ai sensi del PTCP, rientra nell'ambito della Viabilità storica (art.24A) e Viabilità Panoramica (art.24B).

Secondo quanto prescritto dall'Autorizzazione Unica Ambientale, DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, per far fronte ai possibili impatti acustici e di polveri generati dalle attività dello stabilimento sono presenti barriere fisiche di mitigazione. Nello specifico posizionandosi sulla SS09 la vista verso sud è bloccata dalla barriera di mitigazione vegetale costituita da essenze locali (ad esempio alloro, leccio, cipresso) di altezza non inferiore ai 3 mt e dalla rete anti-polvere.



Figura 62: Vista panoramica dello stabilimento dalla SS09 Via Emilia




Figura 63: Barriere fisiche di stabilimento per rumore e polvere secondo DET-AMB-2016-356



Figura 64: Vista particolareggiata della barriere fisiche dalla SS09 Via Emilia

L'area dello stabilimento si colloca in un Ambito Agricolo Periurbano (art.75 del PTCP), cioè uno spazio di contatto con il sistema insediativo e di chiusura dei margini urbani. Tali ambiti sono destinati in parte ad esercitare un ruolo di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema agricolo.

L'impianto si trova infatti nella parte più occidentale a sud della SS09 Via Emilia dell'Area Industriale della Panighina, località del Comune di Bertinoro (FC). D'altra parte muovendosi verso ovest partendo

dall'area dello stabilimento si entra in un'area a forte valenza agricola intensiva.

L'orditura del paesaggio è caratterizzata da alcuni elementi di seguito individuati:

- il profilo del terreno, in piano, privo di rilievi di carattere naturale;
- la tessitura del territorio, ordinato a campi e a fossi con disegno geometrico verso ovest, area industriale verso est;
- la presenza di linee nel territorio che individuano prevalentemente le vie di comunicazione oppure le opere idrauliche;
- gli insediamenti abitativi, al servizio delle aziende agrarie e quindi distribuiti singolarmente nel territorio, oppure in corrispondenza delle vie di comunicazione e degli snodi stradali, assumono a volte l'aspetto di piccoli agglomerati.



Figura 65: Area oggetto di intervento su google earth

6.10.2 Stato di progetto

La fascia verde perimetrale, presente nello stato di fatto attuale, costituisce anche fascia tampone per l'inserimento paesaggistico dello stabilimento all'interno del paesaggio esistente. La piantumazione di alberi ad alto fusto, alcuni di questi al di sopra dell'argine perimetrale, permettono una migliore schermatura dell'esistente.

Gli interventi di modifica dello stabilimento non modificano le caratteristiche proprie dell'area e dell'intorno. Il lotto oggetto della variante urbanistica è dotato di una fascia alberata perimetrale sui due lati che si affacciano verso la SS09 Via Emilia che andranno a schermare i macchinari e le attività svolte al suo interno. Inoltre la sua destinazione d'uso, comprese le caratteristiche del suolo, sono in totale

continuità con quanto già presente nel resto dell'area dello stabilimento.

6.10.3 *Quantità, qualità e funzione del verde: scenario attuale*

Allo stato attuale l'area in esame risulta essere priva di vegetazione, eccezion fatta per l'alberatura presente sul perimetro, di vecchia trapiantazione e quindi il verde presente non è fruibile dalla popolazione. E' inoltre un verde "di filtro" posto subito a ridosso di un'attività produttiva e pertanto non di particolare pregio.

6.10.4 *Quantità, qualità e funzione del verde: scenario futuro*

La vegetazione presente sul perimetro del lotto, così come quella presente al perimetro presente nelle restanti parti dello stabilimento, verrà mantenuta per garantire un'adeguata mitigazione visiva, acustica e contro le polveri.

6.10.5 *Conservazione delle vedute e viste paesaggistiche*

L'intervento in oggetto e la trasformazione urbanistica in esame non comportano significative variazioni al paesaggio rispetto allo stato attuale, in particolare per quanto riguarda la vista paesaggistica dalla SS09 Via Emilia.

6.11 Biodiversità e fauna

6.11.1 Descrizione della situazione attuale e delle specie

L'area in esame si trova, come già più volte detto, al confine di una zona ad alta vocazione produttiva.

Tuttavia, considerando invece il RUE del Comune di Forlimpopoli, il lotto oggetto di variante urbanistica, così come la parte di stabilimento presente nello stesso Comune, rientrano all'interno di un'area della Rete Ecologica di fascia I. Queste aree sono caratterizzate da condizioni ambientali di pregio tale da giustificare interventi di restauro naturalistico, di valorizzazione paesaggistica e di tutela di biocenosi particolari. In tali zone la coltivazione ed il rafforzamento dei caratteri ambientali di base viene perseguita cercando di generare una rete interrelata di nuclei a massima tutela, e, in generale consentendo un accesso fortemente mediato all'uomo. Secondo lo stesso RUE, l'area di stabilimento rientra nell'Ambito da riqualificare A11-16 (Comparto riqualificazione via Emilia Sud), e più nello specifico nel sub-ambito SUB-B.

6.11.2 Costituzione della rete ecologica: conformità

Si ritiene che la costituzione di una rete ecologica non possa essere un aspetto primario per la zona in esame, essendo la stessa già da decenni destinata all'attività industriale di produzione di materiale per costruzione.

Tuttavia si segnala la presenza di un'area all'interno dello stesso Ambito della Rete Ecologica di fascia I già con le caratteristiche idonee a tale scopo. Tale area confina direttamente con il lotto oggetto di variante nella parte più occidentale dello stesso, ed è dotata di una fitta vegetazione arbustiva, caratteristica della zona con essenze locali.



Figura 66: Estratto dal PSC – Tavola 2b variante 2019 del Comune di Bertinoro e ortofoto 2011

6.12 Caratteristiche meteorologiche di sito

6.12.1 Tendenza climatica

Prendendo in esame i parametri termo-pluviometrici prevalenti di lungo periodo, il clima dell'Emilia Romagna può essere definito tipicamente temperato, intendendo con tale espressione un regime caratterizzato da lunghe estati calde e asciutte e brevi inverni miti e piovosi. Dal "Rapporto IdroMeteoClima Emilia-Romagna" dati 2023, è possibile estrapolare l'immagine che segue riepilogativa dell'andamento annuale del clima:




Figura 67: Riepilogo, Rapporto IdroMeteoClima Emilia - Romagna, anno 2023

In particolare dall'analisi del documento emerge come in Emilia Romagna, nel 2023, più della metà delle precipitazioni si siano concentrate nei mesi di gennaio, maggio ed ottobre. Nel mese di maggio va inoltre ricordato l'evento straordinario dell'alluvione in Romagna, con 23 fiumi esondati e 540 km² di territorio allagato. Per quanto riguarda le temperature si evidenzia come il 2023 sia stato l'anno più caldo dal 1961.

Si riportainfografica contenuta nel report già citato:





Figura 68: Idrografia mensile, Rapporto IdroMeteoClima Emilia - Romagna, anno 2023

Per quanto riguarda il territorio di pertinenza dei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro si riportano le mappe di caratterizzazione rispetto ai dati termopluviometrici, di bilancio idrogeologico e di evapotraspirazione potenziale, estratte dal Portale cartografico di Arpae per la regione Emilia-Romagna.

Nella fattispecie i valori medi registrati per il Comune di Forlimpopoli negli anni dal 1991 al 2015, e raffigurati nelle carte tematiche riportate a seguire, sono:

- Media annua delle temperature massime: 19 – 20 °C;
- Media annua delle temperature medie: 14 – 15 °C;
- Media annua delle temperature minime: 8 – 9 °C;
- Precipitazioni medie, totale annuo: 800 – 900 mm;
- Evapotraspirazione potenziale annua: 1.050 – 1.100 mm;
- Bilancio idroclimatico annuo: -400 – -300 mm.




Figura 69: Media delle temperature massime annue [°C], anni di riferimento 1991 - 2015, fonte Geoportale Arpae Emilia - Romagna




Figura 70: Media delle temperature medie annue [°C], anni di riferimento 1991 - 2015, fonte Geoportale Arpae Emilia - Romagna




Figura 71: Media delle temperature minime annue [°C], anni di riferimento 1991 - 2015, fonte Geoportale Arpae Emilia - Romagna




Figura 72: Precipitazione medie annue [mm], anni di riferimento 1991 - 2015, fonte Geoportale Arpae Emilia - Romagna




Figura 73: Evapotraspirazione media annua [mm], anni di riferimento 1991 - 2015, fonte Geoportale Arpae Emilia - Romagna




Figura 74: Bilancio idroclimatico annuo [mm], anni di riferimento 1991 - 2015, fonte Geoportale Arpae Emilia - Romagna

6.12.2 Situazione attuale delle temperature

La Provincia di Ravenna, compresa fra la costa adriatica ad Est e i rilievi appenninici a Sud-Ovest, è costituita in gran parte da territorio pianeggiante, distinguibile in pianura costiera, interna e pedecollinare; all'interno del territorio provinciale, il Comune di Faenza è situato al margine esterno dell'Appennino Settentrionale in corrispondenza della media valle del Fiume Lamone.

Da un punto di vista meteo-climatico, l'area di interesse può essere inquadrata nella pianura interna, che si spinge fino alla pedecollina; nonostante sia strettamente contigua con la pianura costiera, mostra caratteri piuttosto diversi da essa. In pratica si verifica il graduale passaggio da un clima marittimo ad uno più continentale: aumento dell'escursione termica giornaliera, ventilazione più contenuta con aumento delle calme anemologiche, frequenti gelate e formazioni nebbiose nei mesi invernali e aumento delle giornate d'afa nei mesi estivi.

Nella provincia di Ravenna la condizione più frequente, in tutte le stagioni, è quella di stabilità, associata ad assenza di turbolenza termodinamica e debole variazione del vento con la quota. Ciò comporta che anche in primavera ed estate, nonostante in questi periodi dell'anno si verifichino il maggior numero di condizioni di instabilità, vi siano spesso condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti immessi vicino alla superficie; nella stagione invernale, in cui si ha un intenso raffreddamento del suolo dovuto all'irraggiamento notturno, si può instaurare una condizione di

inversione termica persistente, anche durante l'intero arco della giornata. Si rileva inoltre che il sito di interesse è localizzato in una zona caratterizzata, in tutte le stagioni, dalle più alte frequenze percentuali di condizioni di stabilità all'interno del territorio provinciale.

6.12.3 Interventi di mitigazione delle temperature

Stante la vocazione produttiva del terreno, non sono previsti particolari interventi per la mitigazione delle temperature. La presenza di una barriera verde su una parte del perimetro dello stabilimento sicuramente contribuisce al non innalzamento delle stesse. Si precisa che gli interventi di progetto non apportano sostanziali modifiche al regime termico dell'area.

6.12.4 Interventi per mantenere le correnti del vento

Si ritiene che la variante urbanistica proposta non influisca sulle correnti del vento. Infatti la nuova linea di frantumazione-vagliatura andrà a sostituire quella esistente e sarà costituita per la maggior parte da nastri trasportatori, i quali per la forma sottile e allungata che hanno non creano una barriera alle correnti del vento. Inoltre è necessario considerare come siano già presenti allo stato attuale barriere vegetali su una parte del perimetro dello stabilimento, che in parte interferiscono con le correnti del vento per i primi metri a partire dal piano campagna.

6.12.5 Interventi per mitigare la propagazione delle polveri

La propagazione delle polveri è mitigata dalla barriera verdi già presenti nello stato attuale.

Si riporta a tal proposito una foto dello stabilimento in cui sono evidenziate tutte le barriere presenti oggi, vegetali e non.



Oltre alle barriere perimetrali, che fungono da mitigazione “fisica”, nella Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-356 sono presenti diverse prescrizioni per ridurre la formazione di polvere generata dalle attività di stabilimento e dal materiale stoccato.

Nello specifico, “*al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:*

- a) *Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori dei frantoi.*
- b) *L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare, delle materie prime, del granulato di conglomerato bituminoso e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri.*
- c) *I cumuli dei rifiuti da trattare, in particolare i rifiuti aventi codice EER 170101 e 170904, del granulato di conglomerato bituminoso e delle materie prime seconde dovranno essere umidificate in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente.*
- d) *Dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.*
- e) *Le strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere adeguatamente umidificati al fine di limitare la diffusione delle polveri. A tale scopo la ditta dovrà effettuare la bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi.*
- f) *A fine giornata dovrà essere pulita la viabilità interna asfaltata con apposita spazzatrice.*
- g) *Per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi.*
- h) *Dovrà essere mantenuta in buono stato la barriera verde che delimita l'area interessata.*
- i) *E' vietato il carico di conglomerato bituminoso su mezzi non dotati di completa copertura.*
- j) *Il materiale residuo rimosso dal tamburo di essiccazione a fine e inizio giornata dovrà essere ricoperto con il materiale già presente in stoccaggio (prima della lavorazione), al fine di minimizzare la diffusione di odore.*
- k) *Al momento del carico su camion del conglomerato bituminoso dovranno essere attivati i nebulizzatori additivati con enzimi al fine di limitare la dispersione di odori.”*

Si sottolinea comunque che il progetto di rinnovo della linea di frantumazione-vagliatura prevede come beneficio l'installazione di nuovi nastri trasportatori con copertura per il contenimento delle polveri generate dalla movimentazione del materiale.

E' stata redatto il Documento di “Valutazione previsionale delle emissioni polverose” a opera della Servizi Ecologici Soc.Coop.

6.13 Energia

6.13.1 *Stima consumi e obiettivi generali*

La trasformazione urbanistica in esame non comporta un sostanziale incremento del consumo di energia. Infatti all'interno del progetto di variante ci sarà la sostituzione dell'attuale linea di frantumazione-vagliatura con una linea più moderna, che permetterà sì un incremento nelle tonnellate orarie lavorate di rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione e costruzione, ma sarà dotata di motori a minor consumo energetico specifico.

6.13.2 *Risparmio energetico*

Il progetto sarà realizzato utilizzando macchine e sistemi efficienti a livello energetico.

La potenza elettrica totale richiesta dal nuovo macchinario è di circa 446 kW. La cabina elettrica di impianto sarà quindi in grado di soddisfare

Nello specifico si avranno:

Tipologia elemento linea	Potenza Elettrica richiesta
Frantumatori (primario e secondario)	204,25 kW
Nastri trasportatori	144,60 kW
Aspiratore	51,25 kW
Vaglio	30,00 kW
Altri	15,90 kW

Dei due frantumatori presenti, il gruppo di frantumazione primario esistente verrà mantenuto, anche se in una posizione diversa rispetto a quella attuale.


6.13.3 *Congruità dei consumi rispetto agli obiettivi della pianificazione: conformità*

La variante urbanistica in esame non comporta una maggiorazione significativa dei consumi di energia. Risulta pertanto pienamente conforme agli obiettivi di pianificazione. Si specifica inoltre che non si intende realizzare nel territorio soggetto a variante attività industriali particolarmente energivore.

6.14 Prevenzione rischio sismico


6.14.1 Descrizione del tema e geologia

L'area in esame è situata al limite della "zona industriale" di Panighina, località del Comune di Bertinoro, si presenta perfettamente pianeggiante.



Lo stabilimento si trova in Zona 2 (Rischio Medio). La classificazione sismica costituisce un riferimento tecnico-amministrativo per graduare l'attività di controllo dei progetti e la priorità delle azioni e misure di prevenzione e mitigazione del rischio sismico.

A seguire la mappa illustra la distribuzione della pericolosità sismica in Emilia-Romagna considerate anche le caratteristiche geologiche che possono modificare lo scuotimento sismico in superficie (effetti locali), per il range di periodi T compreso tra 0,1s e 0,5 e un tempo di ritorno di 475 anni.



Lo stabilimento ricade in una zona dove il Pericolo sismico è di livello Alto.

L'area non è interessata da fenomeni di frana o dissesto, anche con riferimento alla Tavola 4 del PTCF della Provincia di Forlì.

Lo stabilimento della Romagnola Conglomerati Srl si colloca a cavallo di due depositi alluvionali:

- AES8 - SUBSISTEMA DI RAVENNA

Ghiaie da molto grossolane a fini con matrice sabbiosa, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi, limi e limi sabbiosi, rispettivamente depositi di conoide ghiaiosa, intravallivi terrazzati e di interconoide. Argille, limi ed alternanze limoso-sabbiose di tracimazione fluviale (piana inondabile, argine, e tracimazioni indifferenziate). Il tetto dell'unità è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano topografico. A tetto suoli, variabili da non calcarei a calcarei, a basso grado di alterazione con fronte di alterazione potente meno di 150 cm, e a luoghi parziale decarbonatazione; orizzonti superficiali di colore giallobruno. I suoli non calcarei e scarsamente calcarei hanno colore bruno scuro e bruno scuro giallastro, spessore dell'alterazione da 0,5 ad 1,5 m, contengono frequenti reperti archeologici di età del Bronzo, del Ferro e Romana. A tetto suoli, variabili da non calcarei a calcarei, a basso grado di alterazione con fronte di alterazione potente meno di 150 cm, e a luoghi parziale decarbonatazione; orizzonti superficiali di colore giallobruno. I suoli non calcarei e scarsamente calcarei hanno colore bruno scuro e bruno scuro giallastro, spessore dell'alterazione da 0,5 ad 1,5 m, contengono frequenti reperti archeologici di età del Bronzo, del Ferro e Romana. I suoli calcarei appartengono all'unità AES8a. Nel sottosuolo della pianura: depositi argillosi e limosi grigi e grigio scuri, arricchiti in sostanza organica, di piana inondabile non drenata, palude e laguna passanti, verso l'alto, a limi-sabbiosi, limi ed argille bruni e giallastri di piana alluvionale ben drenata con suoli calcarei e non calcarei al tetto; depositi deltizi, litorali e, localmente, marini. I depositi di piana alluvionale includono ghiaie di canale fluviale e geometria

nastriforme; lungo la fascia costiera passano con contatto netto ed erosivo a sabbie litorali. Il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e discordante, sugli altri subsistemi e sulle unità più antiche. Lo spessore massimo dell'unità circa 28 metri. Pleistocene superiore Olocene

- AES8a - Unità di Modena

Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua, talora organizzate in corpi a geometrie lenticolari, nastriformi, tabulari e cuneiformi. Depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, deltizi, litorali, di conoide e, localmente, di piana inondabile. Limite superiore coincidente con il piano topografico dato da un suolo calcareo di colore bruno olivastro e bruno grigiastro. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore (meno di 100 cm). Può ricoprire resti archeologici di età romana del VI secolo d.C.. Limite inferiore inconforme, marcato da una superficie di erosione fluviale lateralmente correlata a un suolo da decarbonatato a parzialmente carbonatato contenente resti archeologici di età dal Neolitico al Romano. Lo spessore massimo dell'unità è generalmente di alcuni metri, talora plurimetrico. Olocene

6.14.2 Soluzioni e conformità

Sull'area oggetto di variante non è prevista la realizzazione di edifici. Verranno realizzati solo basamenti e platee in calcestruzzo armato per la nuova linea di frantumazione-vagliatura da installare in sostituzione di quella esistente.

6.15 Rischi territoriali

6.15.1 Elettromagnetismo

Dall'analisi del territorio circostante all'area di intervento si evince come la questione elettromagnetismo non rappresenti un problema. Questo lo stato di fatto.

Secondo il Piano di Localizzazione delle Emittenti RadioTelevisive – PLERT – redatto nel 2019 da Corecom Emilia-Romagna, le principali emittenti radio-televisive rispetto allo stabilimento della Romagnola Conglomerati Srl si collocano nel capoluogo del Comune di Bertinoro, a una distanza superiore ai 3 km in linea d'aria.




Figura 78: Tavola delle emittenti radio-TV (Corecom – Emilia Romagna)

Altro riferimento è il Catasto Regionale delle sorgenti di campi elettromagnetici (Cem), istituito con legge n. 36/2001 il quale ha lo scopo di rilevare i livelli dei campi di tutte le sorgenti fisse nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione. L'attuale versione del Catasto Regionale contiene gli impianti di comunicazione mobile, mentre sono in corso di implementazione le sezioni relative agli impianti radiotelevisivi e agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica fino a 150 kV.

Dalle tavole del Catasto Regionale CEM si può vedere che nella zona della Panighina sono presenti 3 possibili sorgenti di campi elettromagnetici:

- quella più a nord singola, in realtà risulta essere una stazione radio base senza alcuna tecnologia installata e autorizzata (anche da un sopralluogo tramite Google Maps non risulta essere presente);

- quelle più a sud in coppia sono afferenti a un unico punto e antenna nella realtà, posizionata in Via Emilia 216/218 (posizione esatta 44.171897, 12.157955): il fatto che nella mappa vengano rappresentate 2 sorgenti è legato al fatto che in momenti differenti sono state autorizzate e attivate diverse tecnologie:

- o GSM900 - LTE800 - LTE1800 - UMTS900 – UMTS2100, antecedenti al 01/01/2019;

- 5G2600 - 5G3700 - LTE2100 - LTE2600 - LTE1800-5GDSS – UMTS2100, al 13/02/2025

La distanza dello stabilimento da questa antenna è comunque superiore ai 300 m.




Figura 79: Tavola delle antenne – Catasto Regionale CEM

La variante urbanistica in esame non impatta su questo elemento.

6.15.2 Aree a rischio di incidente rilevante (RIR)

Il D.Lgs. 334/99, cosiddetta “Seveso bis”, definisce le linee guida per il controllo e la tutela del territorio rispetto ai rischi derivanti dagli impianti a rischio di incidente rilevante, così come definiti dal decreto stesso.

a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;

...

f) "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

La Provincia di Forlì-Cesena, individua sul suo territorio gli stabilimenti che rientrano all'interno delle definizioni riportate nel decreto “Seveso bis”. Dallo stralcio della Tavola 5b del PTCP sotto riportato si vede come lo stabilimento abbia nelle immediate vicinanze, in Via Emilia 148 sempre nella località della Panighina, un'attività a rischio di incidente rilevante, cioè l'azienda Lampogas Romagnola Srl, specializzata nella gestione e vendita di GPL. Secondo alcune fonti in rete l'attività dell'azienda risulta

però cessata al momento. Questo viene confermato dal RUE del Comune di Bertinoro, il quale non riporta nelle proprie tavole la presenza di alcuna azienda a Rischio di Incidente Rilevante nella località Panighina.

In aggiunta si può affermare con certezza come le attività oggetto del progetto non comportino alcuna interazione con Aree a Rischio di Incidente Rilevante.

6.15.3 *Bonifica ordigni bellici*

Nelle area dello stabilimento e in quella oggetto della variate urbanistica sono state nel tempo eseguiti lavori sul terreno, anche in profondità, che non hanno mai dato luogo al rinvenimento di ordigni bellici. Si ritiene pertanto che la possibilità di un ritrovamento di ordigni bellici durante le attività di adeguamento impiantistico oggetto del progetto sia molto improbabile.

6.15.4 *Bonifica siti inquinati (riferimento a vecchi depositi di carburante o sostanze tossiche)*

Non sono presenti siti da bonificare. Il terreno è storicamente stato usato in ambito agricolo e successivamente incolto; pertanto la variante urbanistica non comporta la necessità di una bonifica prima della realizzazione delle opere previste.



Figura 80: Ortofoto AGEA 2008

6.16 Potenzialità archeologica

6.16.1 *Descrizione del tema*

Da un'analisi del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, con riferimento alla Tavola 2, nelle vicinanze dello stabilimento vengono identificate due Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art.21A), entrambi all'interno del Comune di Bertinoro. Lo stesso PSC del Comune nella Tavola B1 riporta tale indicazione.

Entrambi i punti (evidenziati dal pallino rosso-nero nella Tavola) sono zone rientranti nella categoria b2 "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di

concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.

Si riporta lo stralcio della Tavola del PSC interessata, in cui sono riportate anche le fasce di rispetto di 50 m, che presentano gli stessi vincoli e prescrizioni dei siti archeologici stessi:




Figura 81: Estratto della Tavola B1 del PSC del Comune di Bertinoro

L'area dello stabilimento, compreso il lotto oggetto di variante, non sono nelle immediate vicinanze di una zona ad interesse storico-archeologico. Inoltre, nel corso degli anni in cui si sono susseguiti lavori e scavi all'interno delle stesse aree, non è mai stato rinvenuto alcun reperto archeologico degno di nota.

6.17 Sostenibilità dell'architettura

6.17.1 Ottimizzazione della forma e degli orientamenti dell'insediamento

Non si realizzano edifici.

6.17.2 Sostenibilità dei materiali e delle tecniche costruttive

Non si realizzano edifici.

6.17.3 Architettura come fattore di connessione ecologica

L'intervento di progetto prevede la costruzione di piazzali ed elementi divisorii che ben si inseriscono nel contesto industriale dello stabilimento Romagnola Conglomerati Srl.

7 MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI PROPOSTE

Come si evince dalla trattazione precedente, la trasformazione urbanistica dei terreni avrà un impatto soprattutto dal punto di vista paesaggistico. Di conseguenza verrà approntata una fascia di verde sul perimetro libero dei due lotti interessati, dando risposta alle prescrizioni di PSC e RUE.

Nello specifico verrà realizzata la fascia sul lato sud-ovest delle particelle 234 e 457, essendo sugli altri lati di confine già presenti alberi di una certa altezza con la funzione di mitigazione. Verranno utilizzate essenze locali di tipo arbustivo.

8 INDICATORI

Per svolgere un'analisi dello stato dell'ambiente e valutare le caratteristiche ambientali e le fragilità, si devono costruire indici ed indicatori capaci di semplificare, con un alto livello di approssimazione, le dinamiche e le strutture dei sistemi ambientali. Infatti l'ambiente è una realtà complessa che può venire compresa soltanto attraverso l'analisi di un elevato numero di fattori. Questo richiede indagini in campi diversi e l'utilizzo di metodi della fisica, della chimica, delle scienze della terra, della biologia, dell'ecologia dell'ecosistema e soprattutto dell'ecologia del paesaggio, disciplina di carattere olistico che, raccogliendo informazioni essenziali selezionate da altre discipline, analizza i rapporti tra i diversi fattori.

Le applicazioni di indici ed indicatori sono varie, e vengono presentate di seguito. Gli indici ed indicatori possono essere assoluti o relativi.

Caratteristiche degli indici	
Possibili applicazioni di Indici ed Indicatori di sostenibilità	Tipologia di indici e d'indicatori
Comparare situazioni e casi diversi, monitorare l'andamento generale dello stato dell'ambiente	Indicatori sintetici (variazioni di trend)
Valutare politiche e programmi di un'organizzazione	Indicatori analitici (relazioni causa-effetto)
Caratteristiche degli indicatori	
Indici ed Indicatori Sintetici e assoluti	Indici ed Indicatori Analitici e relativi
Forniscono l'informazione di base sulle componenti del sistema, cioè sui depositi (<i>stock</i>) e sui <i>flussi</i> , e consentono di delineare la geografia della sostenibilità	Evidenziano i rapporti tra le componenti del sistema, le correlazioni tra azioni e risultati (rapporti causa-effetto) e gli andamenti nel tempo
Indici ed indicatori di stato (connettività ecologica, aree a rischio sismico, incremento della temperatura per l'effetto isola di calore di una città, consumo di energia pro-capite, produzione di rifiuti pro-capite),	Indicatori di soglia: misurano se lo stato del sistema è al di sotto di una soglia limite (dove il limite è una concentrazione di legge, un valore di rischio, ecc.)
<i>Indici di sostenibilità (sustainability Indices)</i> (Impronta ecologica, Emergy, Spazio Ambientale, Ecosystem Health, Indici di rischio ed l'inquinamento, Indici di ecologia del paesaggio, Index of Sustainable Economic Welfare, ...)	<i>Altri indici ed indicatori (Additional indices/iindicators)</i> (Global Reporting Initiative, Sistemi di Contabilità – Modello DPSIR, ...)
Utili per Valutare lo stato dei sistemi ambientali	Utili per Valutare le risposte, gli impatti e le politiche
<i>Figura 82: Caratteristiche tipiche degli indici e degli indicatori</i>	

8.1 Indici DPSIR

Per fornire un'informazione sintetizzando un certo numero di caratteristiche sono stati ideati gli indici e/o indicatori, definiti dall'OCSE "un parametro o un valore derivato direttamente da parametri, che forniscono informazioni su un fenomeno, descrivendone lo stato, con un significato che va oltre a quello direttamente associato al valore del parametro." Gli indicatori derivano da una misura diretta,

mentre gli indici sono aggregati e derivano da modelli, e riportano lo stato o la variazione di stato di un fenomeno che non sia di per se assoggettabile a misurazione diretta; entrambi comunque “possiedono una spiccata capacità di sintesi e vengono sviluppati per scopi specifici”.

Il metodo d’analisi introdotto dall’OCSE, poi raffinato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, e il modello DPSIR (Determinanti – Pressioni – Stato – Impatti – Risposte), basato su un concetto di causa-effetto:

- DETERMINANTI – i vari settori della società che generano attività con impatto ambientale (trasporti, industrie...);
- PRESSIONI – i modi in cui le cause agiscono sull’ambiente (emissioni in aria – acqua – suolo, rifiuti...);
- STATO – lo stato in cui si vengono a trovare determinate parti dell’ambiente (qualità dell’aria – acqua – suolo...);
- IMPATTI – effetti negativi sull’ambiente (perdita di biodiversità, riscaldamento globale...);
- RISPOSTE – azioni di risposta che possono agire direttamente sullo stato dell’ambiente o agire sugli impatti o sui determinanti, indirizzando le attività umane su una nuova strada (regolamentazioni, interventi riparatori...).

Uno schema del modello DPSIR, che presenta anche il suo aspetto iterativo, è presentato di seguito.




Figura 83: Schema del modello DPSIR secondo un effetto ciclico di causa ed effetto

Indici ed indicatori ambientali devono essere in grado di:

- Fornire un’immagine realistica e rappresentativa dello stato dell’ambiente;
- Essere semplici, di facile interpretazione;
- Delineare il trend nel tempo;
- Essere adattabili ai cambiamenti dell’ambiente e delle attività umane;

- Permettere la comparazione tra gli indicatori prodotti a scala internazionale;
- Essere rilevanti per analizzare i fenomeni analizzati a scala nazionale e per delineare tendenze di interesse globale;
- Essere confrontabili rispetto ad una soglia o un target così che gli utilizzatori possano testarne l'utilità ed attribuire un corretto significato ai valori ad essi associati;
- Avere una credibilità teorica e scientifica;
- Basarsi su standard internazionali ed essere riconosciuti universalmente validi;
- Confrontarsi con i modelli economici, di previsione e con i sistemi di informazione;
- Facilmente disponibili;
- Adeguatamente documentabili e di buona qualità;
- Adattabili ad intervalli regolari nel rispetto delle procedure disponibili.

La tabella seguente riporta gli indici da monitorare.

Indicatore
Recupero rifiuti non pericolosi
Qualità emissioni in atmosfera
Qualità scarico idrico

9 MONITORAGGIO PROPOSTO

Il monitoraggio degli effetti ambientali significativi della variante in esame ha la finalità di individuare e verificare gli obiettivi di protezione e gli effetti ambientali derivanti dalla variante di piano proposta.

Il monitoraggio rappresenta una attività di supporto alle decisioni, anche collegata ad analisi valutative, nell'ottica della sostenibilità ambientale.

L'orizzonte temporale del monitoraggio degli indicatori selezionati riguarda un periodo di 3 anni dalla redazione del piano.

Alla luce delle modalità di attuazione si propone di monitorare i seguenti aspetti nell'ottica della valutazione ambientale ed economica degli effetti del piano. E riportata anche l'implicazione ambientale dell'indicatore da monitorare.

Indicatore	Descrizione	Implicazione
Recupero rifiuti non pericolosi	ton/anno rifiuti ritirati dallo stabilimento	Riduzione rifiuti destinati a smaltimento in discarica
Qualità emissioni in atmosfera	mg/Nmc polveri totali (riferiti ad un tenore volumetrico dell'ossigeno pari al 17% così come indicato al [12] Parte III Allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06 e smi) su E1	Rispetto dei limiti da legge e delle prescrizioni AUA
Qualità scarico idrico	mg/l idrocarburi totali mg/l solidi sospesi totali	Rispetto dei limiti da legge e delle prescrizioni AUA

10 ALTERNATIVE PROPOSTE

La richiesta di variante si attua nell'ottica di permettere la modifica del layout di lavorazione dello stabilimento con la sostituzione di alcune macchine e l'installazione di nuove, atte a migliorare il ciclo di lavorazione, aumentare la percentuale di riciclo rifiuti, abbattere le emissioni in atmosfera di polveri e rumori, diminuire i consumi energetici.

Ogni alternativa progettuale sarebbe peggiorativa in quanto o prevederebbe la scelta di un sito alternativo e la delocalizzazione dell'attività, con tutto quello che implica dal punto della fattibilità tecnico-economica, o non permetterebbe la realizzazione di tali interventi di miglioramento.

I miglioramenti indotti dalla variante sono sia nell'interesse dell'Azienda, ma anche di tutto il comparto in cui si colloca lo stabilimento (si consideri quanto detto circa le emissioni in atmosfera di polvere e quelle acustiche e i consumi energetici).

Le opere di urbanizzazione sono in continuità con lo stabilimento della Romagnola Conglomerati e non creano frammentazione paesaggistica.

11 CONCLUSIONI

La trasformazione urbanistica riguarda la modifica della destinazione urbanistica di circa 7000 mq in un'area di proprietà della ditta Romagnola Conglomerati Srl all'interno del Comune di Forlimpopoli (FC). Detta modifica è richiesta per consentire l'ampliamento dello stabilimento di produzione di conglomerati bituminosi, misto stabilizzato e frantumato di fresato di Via Ponara snc.

A fronte di un modesto consumo di suolo si ha la possibilità di procedere con una modifica migliorativa del layout del ciclo produttivo con la sostituzione di alcune macchine e l'installazione di nuove: queste modifiche avrebbero effetti positivi per quanto riguarda la percentuale di rifiuti recuperati, l'abbattimento delle emissioni in atmosfera di polveri e rumori e la diminuzione dei consumi energetici.

La mitigazione dell'impatto per la variante urbanistica dell'area è ottenuta tramite il completamento della fascia verde perimetrale.

L'analisi effettuata mette in luce la natura positiva della variante proposta per il PSC del Comune di Forlimpopoli.

Si ritiene che, nel complesso dell'analisi, prevalgano gli aspetti ambientali positivi rispetto ai negativi.